
RIVISTA DI PAPIROLOGIA GIURIDICA

PER L'ANNO 1909

Sommario. — I. Introduzione. — I. *Nuovi documenti.* - 2. Papiri di Berlino (BGU). - 3. Papiri di Giessen, di Brema, di Basilea ed altri. - 4. Papiri demotici, iscrizioni, *ἱστῶματα*. — II. *Note at singolt documenti.* - 5. Sui papiri di Berlino (BGU) e di Elefantina (PEleph.), - 6. di Strasburgo (PStrassb. I), - 7. di Lille (PLille), - 8. di Tebtynis (PTebt. II) e di Oxyrhynchos (POxy. VI). — III. *Studi di diritto pubblico e privato sui papiri.* - 9. Trattazioni generali. - 10. Nuovi studi intorno alla costituzione dello stato ed alla popolazione. - 11. Questioni intorno alla amministrazione nell'epoca tolemaica, romana, bizantina. - 12. Stato e chiesa. - 13. Terre pubbliche. Regime della proprietà privata e libri fondiarii. - 14. Diritti di pegno e d'ipoteca. - 15. Forme contrattuali: la *συγγώρησις*. - 16. Contratto di matrimonio. - 17. Contratto di compra-vendita. - 18. Diritto di famiglia: *ius liberorum*. - 19. Ordinamento giudiziario tolemaico. - 20. Introduzione della istanza nel processo tolemaico e romano. — IV. *Studi fondamentali di diritto greco.* - 21. Diritto di garanzia personale. - 22. Trasmissione ereditaria dei debiti. - 23. Testamento e donazione mortis causa. — V. *Diritto romano e papirologia.* - 24. I papiri nelle ultime edizioni di fonti pregiustinianee - 25. e nei più recenti manuali di storia del diritto romano.

1. La importanza che gli studi papirologici son venuti assumendo per i romanisti mi dispensa dal dar ragione di questa Rivista, che inizio con la intenzione di condurla avanti per più anni: se sarà ben fatta, la Rivista si giustificherà da sè; se sarà mal fatta, spero di accorgermene in tempo per interromperla.

I criterii che ho seguito risultano abbastanza chiaramente dal sommario: benchè la divisione del materiale fra le varie rubriche possa talvolta riuscir difficile, ho creduto necessario distinguere, oltre che fra documenti e letteratura, anche fra scritti di esegesi minuta e lavori d'indole generale, e considerare gli scritti prettamente papirologici separatamente da quelli che ai papiri fanno capo per fini più generali o diversi. Soprattutto mi sono lungamente do-

mandato, se e dentro quali limiti fosse opportuno tener conto delle ricerche intorno al diritto greco; le quali possono talora avere grande importanza per il papirologo anche se al diritto dei papiri si accenni soltanto di passaggio e perfino se i papiri siano messi del tutto fuori causa. Confesso di non aver saputo trovare una formula normativa che mi appagasse: mi sono fermato e mi fermerò sugli scritti che, in base alle mie qualsiasi cognizioni o impressioni, mi sembrano utili a chi si occupi di papirologia.

Data la natura puramente espositiva e non critica che una simile Rivista deve necessariamente avere, mi trattengo il più possibile da apprezzamenti e da critiche, salvo il caso di semplici rettificazioni di fatto, anch'esse del resto rimesse di regola alle note.

Le difficoltà non lievi che si possono talvolta incontrare per aver notizia completa delle edizioni e della letteratura mi hanno persuaso a dividere la materia secondo l'anno di pubblicazione, redigendo nei primi mesi di ciascun anno la Rivista per l'anno precedente. Ciò non toglie che, dove la connessione dell'argomento lo richieda, collezioni e studii posteriori eventualmente giunti a mia conoscenza siano richiamati o addirittura presi in esame: non avrei, per esempio, potuto riassumere il libro del Rabel sul divieto di alienazione del pegno senza tener conto dello studio del De-Ruggiero sullo stesso argomento, nè avrei potuto del tutto chiuder gli occhi alle numerose e interessanti edizioni papirologiche di questo principio d'anno.

Spero che la Rivista sia, per il fine che si propone, completa, e certo nulla ho trascurato perchè tale fosse: alle involontarie e forse inevitabili dimenticanze potrò riparare successivamente, e soprattutto mi auguro che molto mi valga per l'avvenire l'amichevole aiuto dei maestri e compagni di studio. Intanto ringrazio vivamente coloro che già in questa occasione mi hanno validamente soccorso, in ispecie i professori Segrè, De-Ruggiero, Bortolucci, E. F. Bruck.

I.

2. Nella collezione dei papiri Berlinesi (BGU), lo SCHUBART ha ripresa, col fascicolo sesto del vol. IV, la pubblicazione della interessantissima serie di documenti che il rappresentante della Com-

missione berlinese, O. Rubensohn, ha tratta da cartonnaggi di mummie in Abusir el mâliq. I pochi documenti di origine identica, che già erano stati pubblicati nel fasc. III (nn. 1050-1061) non avevano ancora fatta intendere la grande importanza della scoperta: il notevole numero di papiri che ora vien fuori, e che già nell'anno 1909 ha riempito tre fascicoli (VI-VIII) con 43 documenti (nn. 1098-1140)¹⁾, ha permesso di stabilire esattamente la provenienza e la natura dei documenti stessi; e lo SCHUBART ha opportunamente rilevati molti punti essenziali nell'articolo *Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus* (*Arch. f. Papf.*, V, 35-131). Tutte le indicazioni di luoghi e di persone concorrono a far ritenere che i documenti provengano da Alessandria: come carta straccia furono probabilmente venduti a un imprenditore e così finirono per esser sepolti e ritrovati ben lontano dal luogo d'origine. Quanto alla data, tutti i documenti appartengono all'età augustea, e precisamente agli anni dal 6° al 26° del principato (25-5 a. C.).

La ineleganza della grafia, le correzioni frequenti, il δ :($\omega\rho\theta\omega\tau\alpha$) o δ :($\sigma\rho\theta\omega\tau\acute{\epsilon}\sigma\nu$) scritto in fondo a molti documenti, e più ancora il fatto che diversi atti (diretti eventualmente a magistrati diversi e con date talvolta diversissime) si ritrovano sul recto e sul verso dello stesso papiro, dimostrano che quasi tutti furono redatti nell'ufficio di un uomo d'affari o di un avvocato e costituirono di solito le minute di atti giuridici per i quali l'opera dell'uomo d'affari era invocata.

La grande maggioranza degli atti giuridici ci si presenta nella forma della $\sigma\gamma\chi\omega\rho\acute{\eta}\sigma\iota\varsigma$, la quale, poco messa in luce dalle precedenti pubblicazioni papirologiche, ha potuto per effetto delle nuove scoperte formare oggetto di notevoli ricerche dello stesso Schubart. Rimandando a questo riguardo più oltre (III, 15), verrò qui appuntando quelli che mi sembrano i più notevoli contributi apportati dai nuovi documenti alla conoscenza dei papirologi²⁾.

1) [Mentre scrivo è già pubblicato anche il fasc. IX (nn. 1141-1156). Secondo i criterii già indicati, ne terrò qualche conto soltanto quando sia necessario alla maggior dilucidazione di altri punti toccati nella Rivista].

2) Cfr. anche la recensione del GERHARD, *Deutsche Literaturzeit.*, 1909, 2461 sgg. (riguardante però i fascicoli 3-6) [ed ora il notevolissimo scritto di LEWALD, *Zur Personalexekution im Recht der Papyri* (Leipzig 1910), il cui principale fondamento è costituito appunto dalle singolari clausole esecutive stabilite in queste $\sigma\gamma\chi\omega\rho\acute{\eta}\sigma\iota\varsigma$ contro gli obbligati che siano $\Pi\acute{\epsilon}\rho\sigma\alpha\iota\ \tau\acute{\eta}\varsigma\ \acute{\epsilon}\pi\iota\gamma\omicron\nu\eta\varsigma$].

Il gruppo di contratti di matrimonio, con cui la collezione si apre (nn. 1098-1101), presenta notevoli particolarità. Tutti sono redatti nella forma qui consueta della *συγχώρησις*; ma alcuni di essi concludono con l'assunzione reciproca dell'obbligo di redazione di una *συγγραφή*, che entro cinque giorni utili da quello in cui i coniugi abbiano presi su di essa gli accordi dev' essere redatta e depositata presso il collegio sacerdotale degli *ἱερόθυται*. La clausola si ritrova ora nei nn. 1098 e 1101; ma meglio conservata è nel n. 1050: *θέσθαι [δ]ῆ αὐτοῦς καὶ τὴν ἐφ' ἱεροθύτων περὶ γάμου συγγραφήν ἐν ἡμέραις χρηματιζούσαις πέντε ἀφ' ἧς ἂν ἀλλήλοις προείπωσιν, καθ' ἣν ἐγγραφήσεται ἢ τε φερνὴ καὶ τᾶλλα τὰ ἐν εἶθε: ὄντα καὶ τὰ περὶ τῆς ὀποτέρου τῶν γαμούντων τελευτῆς, ὡς ἂν κοινῶς ἐπὶ τοῦ καιροῦ κριθῆι*. Lo Schubart (*Arch. cit.* 74 sgg.; cf Gerhard, 2465), che ha fermato la sua attenzione sulle parole *τὰ περὶ τῆς ὀποτέρου τῶν γαμούντων τελευτῆς*, ne ha tratto la congettura che la *σ. ἐφ' ἱεροθύτων* sia un testamento congiuntivo degli sposi, redatto secondo il costume greco in atto separato, e non, come più tardi nell'Egitto stesso, inserito nel contratto di matrimonio (*συγγραφοδιαθήκη*). Non parmi che la congettura abbia per sé tutte le probabilità. Le disposizioni del PFay. 22, siano come vollero gli editori una legge tolemaica o come argutamente Schubart congettura un *ψήφισμα* del Senato di Ptolemaïs, fanno certo menzione della nostra *συγγραφή* (così, oltre Schubart, anche Eger, 'Grundbuchwesen', 50, n. 3); e pure, benchè il documento sia lacunoso, è difficilissimo congetturare che la *singrafe* vi fosse intesa come testamento. A ciò sembra anche ostare il nome stesso di *συγγραφή*: e d'altronde una rigorosa distinzione fra contratto di matrimonio e testamento non troverebbe proprio la più elegante espressione nella designazione di quest'ultimo come *σ. περὶ γάμου*, nè nel fatto che in questo figurasse in prima linea la dote. D'altronde, nella clausola del n. 1101 (lacunosa) sembra escluso qualsiasi accenno a disposizioni *mortis causa*. Piuttosto, dato anche il fatto che nel n. 1101 figura *come oggetto della singrafe* pure la figlia già nata prima del divorzio ai coniugi che ora ritornano alla vita comune, può pensarsi che il collegio degli *ἱερόθυται* avesse in qualche modo funzioni di stato civile; sulla quale congettura non è però il caso d'insistere in base alle poche notizie che abbiamo.

Il n. 1098 contiene anche qualche lacunosa disposizione *mortis causa* dei genitori della sposa (sul suo contenuto v. diverse conget-

ture dell' editore in *Archiv* 75, n. 2, e in nota al papiro): questo apparire di un tipo di *συγγραφοδιαθήκη* nei nostri documenti può costituire un nuovo argomento contro la tesi dello Schubart sulla *συγγραφή ἐφ' ἑρροθυῶν*; tesi fondata appunto sulla opinione di una netta separazione fra gli atti di matrimonio e quelli mortis causa.

Nei nn. 1102 e 1103 abbiamo contratti di divorzio con restituzione della dote: affine è il n. 1104, contenente la quietanza della restituzione della dote, rilasciata dalla vedova alla suocera quale erede del figlio ¹⁾. Il n. 1105 contiene una domanda di divorzio presentata dalla moglie a causa di maltrattamenti.

Seguono contratti con balie per l'allattamento di bambini (nn. 1106-1110) e quietanze reciproche ad allattamento compiuto (nn. 1111-1112) [alla prima serie è ora da aggiungere il n. 1153, I].

Una accettazione del rendiconto di un tutore (= ἀποχή τῆς ἐπιτροπείας: POxy. VI 898), tanto più interessante in quanto le parti sono romane, ci è offerta dal n. 1113. Nel testamento di Lucio Pomponio, erano stati dati al figlio impubere omonimo due tutori: un tal Canuleio e Marco Cozio Attico. Scusato Canuleio *κατὰ τὸ συνσφραγισθ[ε]ν ἐπιλωμα* (accenno evidente alla *excusatio* dei veterani, cfr. fr. 27. l. 8 e *passim*), la tutela è stata gerita dal solo Marco Cozio: il quale ha poi reso il suo rendiconto, che ora il pupillo accetta, dichiarandosi completamente soddisfatto e obbligandosi a non più molestare il tutore nè per questo titolo nè per altro anteriore. — Al documento ha dedicato un commento il COSTA, *Una liquidazione di tutela del tempo di Augusto*, nelle *Memorie della R. Accademia dell' Istituto di Bologna*, Serie I, vol. III, p. 107 sgg.²⁾.

¹⁾ L'editore intitola invece il documento *Aufhebung eines Ehevertrages*; e nota che in seguito alla morte del marito la vedova dichiara « die Ungültigkeit des Ehevertrages » e che lo scopo essenziale dell'atto è di sciogliere la suocera dalla garanzia che aveva assunta per il figlio. La interpretazione non sembra giuridicamente ammissibile; la dichiarazione che la *συγχώρησις τοῦ γάμου* è ormai ἄκυρος è da intendere, in questo documento come in quelli di divorzio, cum grano salis. La terminologia dei papiri, che non distingue esattamente fra revocà e risoluzione di contratti ed estinzione di obbligazioni contrattuali, può generare sia piccoli ed innocui equivoci come questo dello S., sia dottrine fondamentalmente errate come quella del Manigk sulla ὄνη ἐν πίστει (cfr. oltre, III, 14). — A II. 9-10 la lettura αὐτο(ῦ) è necessaria al senso, e non vi è opportunità di correggere το(ῦ), come S. vorrebbe.

²⁾ Il Costa vede nel documento, oltre le clausole accennate, anche altre due clausole, e cioè: α) una convalidazione complessiva dei negotia gesta; β) la di-

Nel n. 1114, Himeros dà quietanza a Q. Caecilius Castor della restituzione della somma indebitamente percepita da Cecilio come prezzo di vendita di uno schiavo, mentre doveva fare del servo tradizione per mandato di un donante: alla quietanza va unita la rinunzia di Himeros alla $\beta\epsilon\beta\alpha\iota\omega\sigma\iota\varsigma$ che Cecilio aveva assunta.

Segue una serie di contratti di locazione, costituenti forse la parte più interessante della collezione. Gli oggetti della locazione sono varii: case (nn. 1115, 1116), giardini e fondi (1118, 1119, 1120), un forno (1117), una cultura di papiri (1121); e ciascun atto presenta clausole notevoli per la storia economica e giuridica.

Nel n. 1115 la locazione è unita a un mutuo con patto anticretico; anzi, il documento presenta in prima linea le dichiarazioni relative al mutuo. Aristonico riceve da Theon 90 dracme, e si obbliga a lasciargli per dodici mesi il godimento di una casa dietro pagamento di una tenue mercede, intendendosi che l'uso della casa serva anche a sostituir gl'interessi¹⁾. Nel n. 1120, si ha invece un mutuo del locatore ai conduttori dei giardini per le spese della coltivazione: alla fine del termine fissato (5 anni) i conduttori dovranno dare al locatore, invece del danaro ricevuto ($\acute{\alpha}\nu\theta' \acute{\alpha}\nu$), il valore dei legumi ottenuti durante la locazione. Anche qui, dunque, siamo di fronte a un caso di anticresi: questa però si attua non lasciando al creditore lo sfruttamento diretto dei giardini, ma dandogli un diritto di natura personale al ricavato dalla vendita dei frutti.

Nella locazione di un forno, al n. 1117, è esplicitamente dichiarata la tradizione ai conduttori delle necessarie suppellettili e dei forni portatili, i quali debbono essere restituiti $\sigma\iota\alpha \acute{\alpha}\nu \acute{\epsilon}\tau\iota \eta \acute{\epsilon}\kappa \tau\eta\varsigma \chi\rho\acute{\eta}\sigma\epsilon\omega\varsigma$ (l. 23). La disposizione, che richiama vivamente alla memoria le dichiarazioni dei giuristi romani sull'usufrutto di cose deteriora-

chiarazione di Pomponio di liberare Cozio da ogni obbligazione contratta in ragione della tutela verso i terzi, e il riconoscimento di un debito di mille dracme per rifacimento di danni e spese. Non so in quale parte del documento il C. trovi la clausola α ; e confesso di non saperla trovare io stesso. Quanto alla clausola β , il C. cita le ll. 21 sgg.; ma in queste si contiene invece la dichiarazione consueta della inattaccabilità della $\sigma\upsilon\gamma\chi\acute{\omega}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$ e la sanzione di ogni eventuale attacco (danni, spese, multa, più una speciale penale di 1000 dr.); numerosissimi confronti offre la collezione stessa, in specie ai nn. 1123 e 1127.

¹⁾ A ll. 10-11 l. $\kappa[\alpha\iota \tau\acute{o}\delta\varsigma \pi\alpha\rho' \acute{\alpha}\delta']$ [$\tau\acute{o}\delta\upsilon$]? Una pseudo-locazione a scopo anticretico vedi anche in Plond. III 1168 (sul quale cfr. da ultimo DE RUOGIERO, *Divieto d'alienazione*, 20).

bili, corrisponde anche in sostanza a quanto troviamo disposto riguardo all'*instrumentum fundi* dal fr. 19. 2. 19 § 2 (Ulp.): 'quod si *culpa coloni* quid eorum corruptum sit, ex locato eum teneri'. È chiaro che la decisione ulpiana e la clausola del nostro papiro (dove l'ἐκ τῆς χρήσεως rappresenta il contrapposto del *culpa coloni*) si completano a vicenda. Diverse regole stabiliva notoriamente il diritto romano riguardo all'*instrumentum aestimatum* (Pomp. fr. 3 h. t.): ma certo nessuna stima ha avuto luogo nel caso nostro.

Ma la più notevole clausola dello stesso documento è data forse dalla assunzione da parte dei conduttori dell'obbligo di non aprire per l'avvenire altri forni in prossimità di quello condotto (l. 23 sgg. μηδὲ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀντι[τιθῆ] | [να]ι (?) ἕταρον ἐργαστήριον τῆ κλιβανῆς ἐντὸς [ε] πλ[έ] | [θρ]ων κυκλόθεν πέντε). La vecchia opinione, che nel Digesto si potessero trovare le origini storiche delle moderne contrattazioni limitative della concorrenza, è da tempo superata (contro qualche vieto tentativo in questo senso cfr. Ravà, *Riv. di dir. comm.*, I, 1, 176); ma è certo che il nostro documento ci mette di fronte ad una fra le più frequenti clausole dei moderni contratti commerciali, anzi ad una di quelle delle quali più si discute la legittimità, per esser permanente il vincolo imposto all'attività economica dell'obligato.

Una clausola in qualche modo analoga ci presenta anche la locazione di una coltivazione di papiri, conservata nel n. 1121. A l. 15 sg. è scritto: μὴ ἐξόντο[ς] | αὐτοῖς (scil. ai conduttori) διδόναι τοῖς κατεργαζομένοις τὴν μίσθωσιν ἐργάταις πλείον τῶν διδομένων ἐν τῷ Κόλπῳ κατέργων. La voce *κατέργων* non si trova mai usata altrove, a mia scienza, nel senso di mercede o salario, ma non crederei che qui potesse avere senso diverso¹⁾; tutta la clausola riferita serve perciò ad imporre ai conduttori l'obbligo di non pagare ai coltivatori una mercede superiore all'usuale (ὁ Κόλπος è appunto il nome della località dov'è sita la cultura). Disgraziatamente, il contratto non ci permette di risalire alle cause che hanno determinata la nostra clausola: può pensarsi ad un' autonoma determinazione della locatrice Dionysia, proprietaria

¹⁾ A meno che non sia da leggere κατ' ἔργον, ritenendo sostantivato il participio διδομένων. — Traducendo κατέργων, come di consueto, con 'opera', 'lavoro', la clausola imporrebbe ai conduttori di non dare agli operai maggior lavoro di quanto sia nell'uso (?); ma l'espressione sarebbe oltremodo trascurata e l'interpretazione difficilissima.

forse anche di altre coltivazioni nella stessa località; ma può ancora supporre che, come sovente presso di noi, la clausola tenda soltanto ad imporre anche ai conduttori le tariffe fissate da una unione padronale. Per un ambiente come l'egiziano, dove il difetto di schiavi e la necessità di una coltura razionale ed intensiva creava una classe numerosa di lavoratori liberi salariati, la seconda ipotesi non può apparire anacronistica.

Il n. 1121 offre speciale interesse anche per lo speciale regolamento del pericolo e delle spese. Vigono nel mondo greco-egizio gli stessi principii fissati dal diritto romano: il pericolo resta al locatore, il conduttore si obbliga alle piccole spese di riparazione, ma il locatore resta obbligato alle riparazioni straordinarie ed alle imposte¹⁾. Nel nostro papiro si applicano principii diversi: dopo aver fermato l'obbligo del conduttore di mantenere in buono stato la canalizzazione, si aggiunge (l. 26 sgg.): *ἐάν δὲ συμβῆ αὐτοῖς πρ... ἔφοδον γενέσθαι ἢ | κατακλυσμὸν ἢ ἔνυλίας ἐκκοπήν ἢ κατὰ πόλεως αἴτιον ἢ ἐγ δημοσίου | φόρων ἀφ... ε ἐποχὴν ἢ πρὸς ... ἢ ἀπὸ θεοῦ ... γένηται τι περὶ τὴν | μίσθωσιν αἴτιον, οὐδὲν τούτων ἔσται πρὸς τὴν Διονυσίαν.* L'assunzione del pericolo da parte dei conduttori, certo rara in diritto romano benchè ammessa (cfr. ad es. fr. 19. 2. 9 § 2), pare indirettamente accennata dai papiri soltanto quando la μίσθωσις può ridursi sotto il concetto di enfiteusi. La riduzione non sembra giustificata nel caso nostro; ma certo anche qui la vastità della coltivazione oggetto del contratto e la necessità di molteplici rapporti con lavoratori ed imprenditori di ogni sorta ponevano i conduttori in una posizione economicamente molto più spiccata di quella di un qualsiasi affittuario, nonostante la brevità del termine fissato.

Di enfiteusi si tratta invece certamente, benchè si parli di μίσθωσις, nel n. 1123, che contiene la divisione fra tre fratelli di una μίσθωσις ereditaria, analoga a quella del PStrassb. 29 (l. 1: *προσεληλυθαμεν μισθώσει εἰς [τ]ὸ πατρικὸν μαμμικ[όν]*): i fratelli si riconoscono a vicenda κύριοι, ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον (l. 4), e si dichiarano tenuti al canone verso il πρᾶκτωρ τῶν προσδῶν.

Non mancano nella collezione i contratti di locazione d'opere,

¹⁾ Sul principio e sulle sue conseguenze cfr. da ultimo FRESE, *Aus dem gr.-ägypt. R.steben.*, 35 sg.

nel n. 1122 si loca l'opera di contadini¹⁾, nel n. 1125 quella di un maestro di auletica, nel n. 1124 si scioglie un contratto diretto alla educazione di un fanciullo nell'arte del chiodaiuolo (ἠλοκοπιική τέχνη)²⁾. Il più importante documento del genere è però il n. 1126: l'editore lo intitola semplicemente *Dienstvertrag*, ma è molto notevole il fatto che la assuntrice dell'obbligo di servizio, Protarche, comincia col dichiarare di aver ricevuto una somma a mutuo e di voler servire ἀντι... τούτων (scil. δραχμῶν) καὶ τῶν τόκων αὐτῶν καὶ θεόντων καὶ ἱματισμοῦ. Il MITTEIS (ZSS., XXX, 4 6) comunica che altri ha già pensato al luogo di Varrone, de R. R., I, 17: 'iique quos obaerarios nostri vocitarunt, et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures'; l'anonimo studioso si riserva lo studio di questo importantissimo punto³⁾.

Notevolissimi anche gli atti di vendita. Oltre la promessa di vendita del n. 1128, abbiamo tre vendite vere e proprie: l'una di una fonderia di oro (n. 1127), le altre di fondi (1129, 1130). Per quanto io sappia, la forma dei nostri atti è tutta nuova: non si parte, come di solito, dall'avvenuta consegna della cosa per fissare gli obblighi successivi delle parti, ma si redige la convenzione pura e semplice che obbliga il venditore a far tradizione della cosa (παραχωρεῖν), il compratore a pagare il prezzo. Che παραχωρεῖν (qui al futuro παραχωρήσειν, non al perfetto παρακαχωρημέναι) valga tradere risulta chiarissimo,

¹⁾ A l. 28, perché non ἀλληλεγγύων?

²⁾ [Sul n. 1124 osserva ora il LEWALD (*Personalexekution*, 16), che la clausola più importante è data dall'accenno ad un contratto di mutuo fra il maestro e il padre de' l'apprendista, in occasione del quale il maestro (mutuante) aveva assunto l'obbligo dell'insegnamento; e ne deduce che non si trattava di un vero contratto di insegnamento, ma di una di quelle convenzioni per cui l'obligato o altri per lui scontava con servizi prestati al creditore (παραμονή) il capitale o gli interessi: cfr. PER. 138, PFior. 44, PTebt. II 384. Mi sembra di poter aggiungere che un contratto di παραμονή deve riconoscersi nel nostro n. 1125, a mio avviso completamente analogo al contratto cui si riferisce il n. 1124; anche qui si parte dal riconoscimento di un mutuo fatto dal maestro al padre del discente, e in luogo degli interessi è promessa l'opera del figlio quale apprendista. Ma su questo atto e su altri ancora avrò occasione di tornare in diverso luogo].

³⁾ [Lo studioso era evidentemente il LEWALD, il quale ora (op. cit.) prende appunto largamente in esame il documento confrontandolo al testo di Varrone. Il risultato è però negativo; il L. avvicina il nostro contratto a quelli di παραμονή (cfr. nota prec.) e cerca piuttosto di stabilire un'affinità fra gli obaerarii e i debitori soggetti alla speciale esecuzione indicata dalla frase εἶναι παραχρημα ἀγώγιμων καὶ συνέχισσαι κτλ. Ma di ciò nella ventura Rivista per il 1910].

oltre che da tutto il contesto, da varie clausole: dal παραχωρήσειν ἢ τῷ αὐτῷ (*scil.* al compratore) ἢ οἷς ἐάν συντάσῃ dei nn. 1127 e 1129, che (come le analoghe dichiarazioni dei testi romani, ad es. fr. 41. 2. 51) può accennare soltanto alla facoltà del compratore di nominarsi un rappresentante per ricevere la consegna; e specialmente dall'obbligo che talora il venditore assume di fare che la παραχώρησις sia efficace e inattuabile: cfr. il n. 1127, dove la frase παρέχασθαι τὴν παρακώρησιν βεβαίαν καὶ ἀνέπαρον καὶ καθαράν ἀπὸ ἐνοικίων richiama vivamente alla memoria il 'vacuam possessionem tradere' dei romani.

Anche nei nostri documenti, come già in qualche altro (BGU. I 193, POxy. III 504, PLond. I 154 ecc.), intervengono nella vendita dei terzi παροῦντες καὶ συνευδοκοῦντες. Disgraziatamente, nemmeno i nuovi documenti risolvono la questione intorno allo scopo e alla ragione della εὐδόκησις (cfr. Grenfell-Hunt, ad POxy. cit.; Gradenwitz, Einführung I, 160 sg.; Bry, Vente, 151 sgg): soltanto in via di congettura l'intervento della moglie del venditore nel n. 1129 può far pensare alla ipoteca legale per la dote (cfr. oltre, III, 14), e per il n. 1130, dove - a quanto sembra - il venditore è il figlio di un liberto imperiale ricaduto in seguito nella schiavitù di un privato, l'intervento del δεσπότης del padre può avere lo scopo di assicurare il compratore della spettanza del fondo venduto al venditore stesso e non al patrimonio eventualmente amministrato da suo padre¹⁾.

Mal conservati sono i due documenti successivi; lacunosissima la divisione di eredità del n. 1131, presto interrotto il contratto del n. 1132: il quale comincia col ricordare i complessi rapporti di debito e di credito fra uno dei contraenti e il fratello defunto dell'altro, e doveva probabilmente contenere un constitutum o una transazione.

I documenti successivi si riferiscono a mutui contratti con una società di prestiti (ἔρανος: cfr. da ultimo su questo tipo di associa-

¹⁾ Il nome del venditore è indicato alle ll. 2-3 con la frase: παρὰ Πολυαίμενου τοῦ Ἀκράτου Καίσαρος: il genitivo Καίσαρος si applica, come ammonisce lo SCHUBART, *Arch. cit.*, 117, a liberti imperiali, ma lascia qui incerti sul punto, se liberto sia il venditore stesso o il padre. La frase successiva, παρόντος καὶ συνευδοκοῦντος . . Γαίου Ἰουλίου Ἐρμίου τοῦ δεσπότης Ἀκράτου τοῦ Καίσαρος, sembra mostrare che liberto di Cesare è appunto Akratos, e che questi è in seguito ricaduto in altrui schiavitù, mentre restava libero il figlio. — Disgraziatamente, lo Schubart non ha tenuto conto del nostro documento nella sua sapiente analisi degli elementi della popolazione alessandrina.

zione Ziebarth, in Pauly-Wissowa, *Real-Enc.*, h. v.). Il n. 1133 contiene una controdi chiarazione rilasciata da due sposi al rispettivo padre e suocero che ha servito da prestanome nell'accettazione di un mutuo; il n. 1135 una quistanza del pagamento fatto all'ἐρανάρχης; il n. 1136 un constitutum debiti proprii, con l'assunzione dell'obbligo di pagare a rate; il n. 1134 un pagamento parziale, con assunzione dell'obbligo di pagare a rate la parte restante¹⁾.

Nel n. 1137 si ha il processo verbale dell'adunanza di un collegio, che autorizza il presidente a pagare il debito di uno fra i socii, detraendosi la somma così pagata da quella addebitata al presidente stesso come cassiere: forse si tratta anche qui di un ἔρανος, e il debitore per cui il collegio paga sarà iscritto fra i debitori del collegio.

Seguono e compiono il fasc 8° tre domande giudiziali: della prima (1138) è ignoto il destinatario, le altre due (1139-1140) sono dirette al prefetto; la prima ha per oggetto la restituzione di un mutuo, le seconde tendono alla repressione di reati, quali il sequestro di persona e l'estorsione (?)²⁾.

Prima di lasciare i papiri berlinesi, accenno di volo che nell'*Arch. f. Papf.*, V, 188 sgg., H. I. BELL ripubblica il testo greco del decreto bilingue (greco-arabo) del museo di Berlino, già pubblicato da C. H. Bekker in 'Ztschr. f. Assyriologie', XXII [1908], 150 (*The Berlin Kurrah Papyrus*). Il documento, dell'VIII secolo d. C., contiene una requisizione di marinai da un villaggio per servizio di stato.

3. Mentre da P. M. Meyer e dal Kornemann si veniva preparando l'edizione dei papiri del 'Museum des oberhessischen Geschichtsvereins' in Giessen³⁾, gli editori stessi e l'Eger venivano comuni-

¹⁾ A torto, parmi, l'editore intitola ciascun documento dal n. 1134 al 1136 come *Abzahlung eines Eranos-Darls.* — Nel n. 1136, a l. 6, l. αὐτ(ῆς) ἀνδρός?

²⁾ [Dal lato processuale cfr. ora il magistrale studio del MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit* (dai 'Berichte über den Verhandl. der sächs. Ges. der Wiss. zu Leipzig', LXII, 1910, 4 Heft)].

³⁾ [Cfr. ora *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, im Verein mit O. EGER herausgegeben und erklärt von Ernst KORNEMANN und Paul M. MEYER. Band I, Heft 1 von E. KORNEMANN u. O. EGER (Urk. No. 1-35); Heft 2 von P. M. MEYER (Urk. No. 36-57) (Leipzig, Teubner, 1910). Vi sono ripubblicati tutti i documenti qui accennati: PGiss. I 3 = *Klio*, VII, 278 sgg.; I 4-7 = *Klio*, VIII, 398 sgg. (in appendice ai nn. 4 e 6 sono anche ripubblicati i do-

cando al pubblico dei papirologi documenti ed estratti. Già nella 'ZSS.', XXIX, 473 sg., il Meyer aveva comunicato che il n. 15 dell'inventario contiene fra l'altro il testo della constitutio Antonina, e aveva riprodotto il passo fondamentale: διδωμι τοις σὺνάπασι τοις κατοικοῦσιν τὴν οἰκουμένην] πολιτείας Ῥωμαίων. Più di recente il WILCKEN (*Ein Fragment der Constitutio Antonina*, in *Arch. f. Papf.*, V, 184) comunicava una lettera dello stesso MEYER, nella quale era dato conto della successiva esclusione dei dediticii (χωρ[ις] τῶν [θεε]-επιχίτων).

Altri notevoli papiri pubblicava durante l'anno scorso l'EGER. Nell'*Arch. f. Papf.*, V, 132 sgg., sotto il titolo *Aus der Giessener Papyrus-Sammlung*, egli raccoglieva due interessanti documenti, segnati coi numeri d'inventario 123 e 137. Il primo (a. 184-189 d. C.) contiene la documentazione del pagamento di una somma dovuta fatto per il tramite di una banca, con la dichiarazione della estinzione delle relative ipoteche: alla διεγβολή τραπέζης (cfr. BGU. II 415, PTebt. II 389, PHawara 31) segue un usuale contratto nella forma della υπογραφή. Il secondo documento (a. 265-6 di C.) contiene una domanda allo stratego perchè, in base ad una epistola dell'ἀρχιδικαστής comunicata dalla debitrice ἀφῆλ:ξ, arresti un procedimento di esecuzione iniziato e rimetta le parti al tribunale dell'ἀρχιδικαστής stesso: l'Eger pensa ad una in integrum restitutio propter aetatem, e ricerca i risultati che dall'esame del papiro possono trarsi sulla struttura del processo. Un altro documento, il n. 19 dell'inventario, fu pubblicato dall'EGER nel suo libro *Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit* (Leipzig, 1909), p. 68: il documento, che contiene una domanda di grande importanza per la storia e la dottrina dei libri fondiari, fu largamente sfruttato dall'autore stesso e da altri [cfr. da ultimo DE-RUGGIERO, *Bull.* XXI, 293 sg. e questa Rivista, III, 13].

Altri quattro papiri di Giessen erano già stati pubblicati dal Kornemann sotto il titolo 'Ein Erlass Hadrians zu Gunsten ägyptischer Kolonen vom Jahre 117' ('Klio', VIII, 398 sgg.). Nei documenti,

cumenti di WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 245 sg.); I 8 = EGER, *Grundbuchwesen*, 68 sgg.; I 32 = EGER, *Arch. f. Papf.*, V, 133 sgg.; I 34 = *ibid.*, 137 sgg. Il documento contenente, insieme con altre costituzioni antoniniane, quella sulla cittadinanza, è pubblicato col n. 40).

contenenti tutti domande di locazione di terre pubbliche, è richiamata una disposizione emanata da Adriano nei primi mesi del suo regno (luglio-novembre 117) a favore dei coloni. Il contenuto della disposizione è stato precisamente determinato per opera del WILCKEN, il quale, nel render conto (*Arch. f. Papf.*, V, 245 sgg.) della pubblicazione del Kornemann, ha richiamati e pubblicati due testi analoghi finora inediti: un papiro di Lipsia (Inv. Nr. 266) e uno di Brema (Inv. Nr. 32). Appunto il papiro di Lipsia contiene perfettamente conservata la disposizione imperiale; cfr. l. 5 sgg.: Τοῦ κυρ[ί]ου ἡμῶν Ἀδριανοῦ Καί[σ]αρος | ἐμόσε ταῖς ἄλλαις εὐεργεσίαις στήσαν | τος τὴν βασιλικὴν καὶ τὴν δημοσίαν | καὶ οὐσιακὴν γῆν κατ'ἄξιον ἑκάστην | καὶ οἷα ἐκ τοῦ παλαιοῦ προστάγματος | γεωργεῖσθαι κτλ. Riguardo alla espressione κατ' ἄξιον, il ROSTOWZEW (in una lettera comunicata dal WILCKEN in *Arch. f. Papf.*, V, 299) richiama i papiri di Tebtynis, dove l'analogo ἐξ ἄξιως sta ad indicare la determinazione del canone secondo il valore effettivo della terra invece che secondo la tariffa normale, eventualmente troppo elevata. Adriano ha stabilito la nuova regola sulla determinazione del canone per tutti i casi in cui la terra non è suscettibile del canone normale, e nei nostri documenti i coltivatori domandano nelle condizioni volute l'applicazione del nuovo regime¹⁾.

Un altro papiro di Brema (Inv. Nr. 40) è stato pubblicato dal WILCKEN nelle *Abhandl. der sächs. Gesellsch. der Wiss.*, 1909, 794 e sgg., in occasione del suo scritto *Zum alexandrinischen Antisemitismus*. Il testo, di valore prevalentemente storico, contiene una narrazione relativa ad alcuni episodii della guerra civile fra ebrei e alessandrini, combattuta prima in Alessandria e poi in ogni parte dell'Egitto durante gli anni dal 115 al 117. Nella stessa occasione, il Wilcken ha ripubblicati anche altri documenti, relativi pure allo Ἰουδαϊκὸς πόλεμος, in specie il PPar. 63 I 1, II 3, V 14, e il POxy. 707 R. [cfr. ora per lo stesso periodo storico PGiess I 18, 19, 26, 27, 41, e le osservazioni di P. M. MEYER su quest'ultimo].

Con un interessante specimen, si annunzia anche una nuova raccolta di papiri, quella di Basilea: il RABEL, che ne promette una prossima edizione, ha intanto pubblicato il numero 7 dell'inventario,

¹⁾ [V. ora la completa esposizione di KORNEMANN, nella citata edizione definitiva, p. 22 sgg.].

un notevole documento ipotecario, come appendice al suo libro *Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders* (1909). Sulla portata del documento per lo studio, largamente condotto nell'ultimo anno, del diritto ipotecario, v. oltre, III, 14.

4. Alla precedente rassegna di papiri greco-egizii¹⁻²⁾, oggetto principale di questa Rivista, aggiungo qualche breve accenno ad altri documenti dell'Egitto greco-romano pubblicati nell'ultimo anno.

Una ricchissima collezione di papiri è quella della 'John Rylands library' in Manchester. Mentre si annunzia prossima l'edizione dei papiri greco-egizii curata dal Grenfell e dall'Hunt, il GRIFFITH pubblica il *Catalogue of the demotic papyrus in the J. Rylands library* (Manchester 1903). Al primo e al secondo volume, contenenti l'atlante dei facsimili e le trascrizioni dei documenti più antichi, segue il terzo, le cui traduzioni - accompagnate da larghi commentari storici e giuridici e filologici e da confronti con tutti i documenti demotici già noti - consentono anche al non demotista* di prendere conoscenza del contenuto dei testi. Dei quali i primi nove, principalmente notevoli per gli egittologi, contengono atti relativi ad una famiglia sacerdotale di El-Hibeh nel tempo fra la XXV e la XXXII dinastia: il n. 9, contenente la lunghissima petizione di un sacerdote, Peteësis, per la riparazione di ingiustizie sofferte, arricchisce di molteplici dati la storia della dominazione persiana. Ma per lo studioso dei papiri greco-egizii sono più notevoli i numeri 10-43, di epoca tolemaica. Fra questi primeggiano, per numero e per estensione, i contratti di vendita o in forma di vendita, 'scritti per denaro' e 'scritti di cessione' (nn. 11-15, 17-19, 23, 24, 29), opportunamente

¹⁾ [Al momento in cui scrivo sono anche usciti, oltre il fasc. 9 delle BGU. IV e i fascicoli 1-2 di PGiss. I, anche il vol. VII degli *Oxyrhynchus-Papyri*, a cura di A. S. HUNT (London 1910) e il vol. IV del *Catalogue of the greek papyri in the British Museum* (London 1910). Non ho finora potuto prender conoscenza del volume di NICOLE. *Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève*, nei *Mém. publiés à l'occasion du Jubilé de l'Université*].

²⁾ Cfr. anche le notizie sui risultati delle più recenti spedizioni in Egitto, date dal BORCHARDT in *Kllo: Beitr. z. alt. Gesch.*, IX, 124 sgg. (scavi tedeschi nell'inverno 1907-08), 478 sgg. (sc. ted. 1908-09), 483 sgg. (scavi americani 1908-09) [si aggiunga la relazione presentata or ora dal prof. PISTELLI alla Società italiana per la ricerca dei papiri, riguardo agli scavi e agli acquisti dell'inverno 1909-10. Dalla relazione, riassunta nel *Marsocco* del 1° maggio 1910, rileviamo la promessa della prossima pubblicazione di un inventario del materiale posseduto dalla Società, a cura dei professori PISTELLI e VITELLI].

messi a confronto dall'editore con altri analoghi di cui i papiri greci ci danno la traduzione: non sempre la forma consueta è adoperata per vere e proprie vendite, ma talvolta, come nel n. 11, si tratta di donazione mortis causa del marito alla moglie, talaltra, come nel n. 17, di donazione fra vivi. Agli atti dei numeri 15, 17, 18, 19 è aggiunta in greco la ricevuta della tassa di trasmissione: la lettura e l'integrazione di queste ricevute è dovuta al GRENPELL e all'HUNT. Anche abbondano i contratti di matrimonio (nn. 10, 16, 20, 22, 27, 28, 30, 37, 38, 42). Gli altri documenti contengono un prestito di frumento (n. 21), una locazione immobiliare (n. 26), una concessione di terre sacerdotali(?) (n. 32), due contratti di colonia parziaria (nn. 34, 41), una notificazione di pagamento (n. 31), una revoca di contratto (n. 33), una quietanza (n. 36), il processo verbale di una adunanza sacerdotale, diretta forse alla nomina dei rappresentanti del tempio di Gebelèn (n. 25), finalmente memorandum di spese e conti (nn. 35, 40); soltanto, i nn. 39 e 43, per il loro stato eccessivamente frammentario, non poterono esser decifrati. I due documenti di età romana, provenienti da Dimè = Σοκνοπαίου Νήσος, sono entrambi bilingui: la vendita del n. 44 è seguita dalle *ὑπογραφαί* greche della venditrice e della compratrice e dalla dichiarazione della registrazione al *γραφεῖον*; il n. 45 contiene, oltre una vendita analoga (con *ὑπογραφή* del solo venditore), anche un contratto di mutuo, greco nella lingua e nel formulario ¹⁾.

Una minore collezione è quella dei *Demotische Papyrus der Musesées royales du cinquanteaire*, pubblicata dallo SPIEGELBERG (Bruxelles 1909): sono sette documenti, di cui i cinque meglio conservati trascritti, tradotti e commentati. A parte il n. 1, contenente sottoscrizioni di testimoni ad una vendita dell'età di Amasi (a. 555-54 a. C.), gli altri sono tutti di epoca tolemaica (n. 2: sottoscrizioni di vendita; n. 3: divisione di liturgie sepolcrali; n. 4: frammento del processo verbale di un dibattito per rivendicazione; n. 5: lista dei diritti e delle liturgie funerarie di un coacita ²⁾). — Lo stesso SPIEGELBERG pubblica, sotto il titolo *Demotische Kaufpfandverträge* (nei *Travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptienne et*

¹⁾ Cfr. sui papiri Rylands la recensione di MASPERO, *Revue critique*, 1909, 366.

²⁾ Cfr. le recensioni di MASPERO, *Revue crit.*, 1909, 340, e di ROEDER, *Literar. Zentral-Bt.*, 1909, 1535.

assyrienne, XXXI, Paris 1909), tre documenti ipotecari demotici, già in parte editi altrove, di cui due con annotazioni greche (PLond. 1201 e 1202 = Kenyon, Catalogue, III, p. 4-6; P Strassb. 44)¹).

Nell'*Archiv für Papyrusforschung*, V, 170 sgg., lo ZERETELI ha pubblicato una serie di 40 *ostraka*, tratti in gran parte dall'eremitaggio di Pietroburgo, in parte anche da collezioni private (*Griechische Ostraka in der kaiserlichen Eremitage in St. Petersburg*). Sono al solito in gran maggioranza le quietanze: quella del n. 33 per la mercede annuale di una locazione di fondo, le altre per tasse diverse (λαογραφία, βαλανικόν, χωματικόν, χειρονάξιον [sembra ora dimostrato che questa tassa gravi sui σιδηρουργοί], ἐνοίκιον διοικήσεως, ecc.). In complesso, la collezioncina costituisce, secondo la giusta previsione dell'editore, un interessante *additamentum* ai 'Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien' del Wilcken.

Minore importanza hanno per il giurista le 24 *Neue Inschriften aus Aegypten*, possedute in gran parte dal Lyceum Hosianum di Brauensberg e pubblicate ora dal RUBENSOHN in *Arch. f. Papf.*, V, 156 sgg. Solo qualcuna (ad esempio quelle ai nn. 5 e 6) ha qualche valore per la storia delle magistrature e dei titoli nell'età tolemaica.

11.

Larghissimo è stato nello scorso anno il lavoro intorno ai documenti e collezioni anteriormente pubblicate: oltre la vasta e mirabile analisi del WILCKEN nell'*Archiv für Papyrusforschung* (V, 198 sgg.) e i preziosi accenni del MITTEIS nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (XXX, 399 sgg.), si è formata intorno ad ogni collezione tutta una speciale letteratura di recensioni e di note, della quale non possono qui riferirsi che le indicazioni e i risultati principalissimi.

5. Su BGU. IV è da consultare la recensione del GERHARD, *Deutsche Literaturzeitung*, 1909, 2461 sgg. (ai fasc. 3-6) e in specie le osservazioni di Wilcken, loc. cit., p. 272 sgg. (al fasc. 5). Oltre le consuete correzioni nella lettura di vari luoghi e nella ricostruzione di varie fattispecie, sono degne di speciale nota le osservazioni del W. al

¹) Questa ed altre precedenti raccolte dello Spiegelberg sono oggetto di una breve notizia del KOHLER, *Ueber demotische Verträge*, in *Ztschr. f. vgl. R. swiss.* XXIII, 276 sgg.

n. 1087: egli ricorda la presenza nella collezione dei musei berlinesi di liste di tasse sugli affari analoghe a quella ivi pubblicata, e di una di esse (appartenente all'anno 276 d. C.) pubblica alcuna parte, mostrando come ne risulti dimostrata l'opinione già da lui sostenuta (Ostraka, I, 326) intorno al pagamento mensile di dette tasse; finalmente completa sulla base dei nuovi documenti la lista dei negozi tassabili e dell'ammontare di ciascuna tassa.

A un papiro dello stesso fascicolo (BGU. IV 1091) si riferisce anche la breve nota dell'OTTO, *Ἰδίου λόγος und ἀρχιερεὺς* (*Arch. f. Papf.*, V, 181 sg.). Per un'epoca in cui non è dubbia la unione dei due uffici nella stessa persona (a. 212-3 d. C.), il nuovo documento nomina la ἐπιτροπή τοῦ ἰδίου λόγου senza aggiungervi la ἀρχιερωσύνη Ἀλεξανδρείας καὶ Αἰγύπτου πάσης: l'argomento per cui dal trovar più volte nominato un solo degli uffici si era dedotto che la unione dattasse solo dall'a. 197 d. C. perde con ciò secondo l'OTTO ogni efficacia, e l'opinione precedentemente sostenuta dal lui e dal Wilcken, sulla base della identità della competenza, resta definitivamente dimostrata.

Ai papiri di Elefantina, pubblicati come appendice alla collezione berlinese nel 1907 (ed. Rubensohn), dedica un'ampia recensione il WENGER, *Göttingische Gelehrte Anzeigen*, 1909, 312 sgg., un largo esame il Wilcken, loc. cit., 200 sgg. È noto che i documenti doppi dei nn. 1-4 furono trovati dal Rubensohn intatti, in modo da render la prima volta visibile il rapporto fra la scriptura interior e la scriptura exterior e i metodi della manipolazione dei papiri a questo scopo. Sulle interessanti questioni diplomatiche riatteccantisi alla scoperta si ferma ampiamente il Wilcken. Anzitutto egli mostra come la differenza fra la redazione dei due documenti in serie orizzontale o in serie verticale si riconnetta esclusivamente alle dimensioni del papiro e alla direzione della scrittura parallelamente o perpendicolarmente alle fibre (conforme IBSCHER, *Beobachtungen bei der Papyrusaufrollung*, nello stesso *Arch. f. Papf.*, V, 191 sgg.), e come sia una semplice conseguenza di ciò la prevalenza della prima forma nei documenti agoranomici, della seconda negli altri. Si occupa poi della nota evoluzione, per cui la scriptura interior, che prima era considerata come principale documento, si andò via via riducendo ad una indicazione sommaria del contenuto della scriptura exterior, e raccoglie insieme coi papiri di Elefantina gli

altri documenti sui quali l'evoluzione può studiarsi: la pratica degli *excerpta* appare in generale verso la metà del sec. III a. C., salvo che per i documenti *ἐξαμάρτυροι*, dove se ne trovano soltanto verso la metà del sec. II, essendo ancora completa la scriptura interior del PAmh. 42 (a. 179); ma osserva il Wilcken che la notevole divergenza può anche dipendere dal numero ristretto dei documenti dell'ultimo tipo pervenuti sino a noi.

Entrambi i commentatori si fermano sul PEleph. I, il più antico contratto di matrimonio (a. 311-10 a. C.), e in ispecie sul collegio arbitrale al quale le parti dichiarano fin d'ora di rivolgersi in caso di inadempimento degli obblighi coniugali: il Wilcken richiama la frase del PGen. 21, *ἐάν δέ τι τούτων ἐπιδειχθῆι ποιῶν*, analoga all'*ἐπιδείξει Δημητρία ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν* del PEleph., e l'analogo *ἐπιδειχθῆι* del PTebt. I 104, e ne deduce la probabile persistenza in tutta l'epoca tolemaica della speciale istanza. Notevoli anche le osservazioni del Wenger intorno alla clausola su l'esecuzione personale, la quale dimostra definitivamente che questa esecuzione non fu introdotta ma solo in qualche modo regolata dalle disposizioni richiamate in PAmh. 73 (173 a. C.), e intorno alla dote: è opinione del Wenger che il non essere attribuito al marito un diritto di esecuzione per il caso che la dote debba da lui esser lucrata (divorzio per colpa della moglie) stia in favore della teoria della dote fittizia¹⁾.

Le osservazioni dei due commentatori sugli altri documenti sono tante e così svariate, che debbo limitarmi a pochi richiami. Accennerò in ispecie alle osservazioni del Wilcken sul papiro bilingue n. 6 (da lui considerato come *ἐγγύη* piuttosto che come contratto di vendita) e sui papiri greci n. 10 e 11, dai quali ultimi il Wilcken, richiamando anche altri documenti, trae la interessantissima congettura che almeno in qualche località le banche regie di età tole-

¹⁾ Ciò perchè, essendo la dote per diritto greco proprietà della moglie, una vera dote non darebbe al marito divorziato se non un diritto di credito esigibile contro la moglie o i suoi eredi; data invece la teoria della dote fittizia, in cui si nascondesse una donazione del marito, il divorzio per colpa della moglie lo libererebbe da un debito, e quindi non comporterebbe nessun diritto di esecuzione. — L'argomentazione non mi pare decisiva: un diritto di ritenzione su cose di proprietà altrui poteva bene essere ammesso anche nel nostro caso, e d'altronde non è da dimenticare che si tratta di *dos aestimata*, la cui proprietà è passata evidentemente al marito.

maica avessero la loro sede nei tempii. Nella recensione del Wenger, sono soprattutto notevoli le note al n. 2 (testamento) e al n. 14 (regolamento sulla locazione di terre dei tempii) ¹⁾

6. Non meno considerevole è il movimento critico suscitato dai papiri di Strasburgo (pubblicati dal Preisigke negli anni 1906-1907). Anche qui, va collocata in prima linea l'analisi del WILCKEN, loc. cit., 251 sgg.; ma sul secondo fascicolo (nn. 24-54) è notevole la recensione del WENGER, *Gött. Gel. Anz.*, 1909, 301 sgg. (facente seguito alla recensione del primo fascicolo nella stessa Rivista, 1907, 313 sgg.), e su un singolo documento, il n. 52, lo studio del COSTA, *Dell'ipoteca greco-egizia (a proposito del papiro di Strasburgo n. 52)*, nelle *Memorie della R. Accad. delle Sc. dell'Ist. di Bologna, Classe Sc. Mor. - Sez. Giuridica*, II, 217 sgg. Rilevo in specie nel *Referat* del Wilcken le osservazioni intorno al caso del n. 5 (processo intentato da un enfiteuta di terre pubbliche: cfr. anche ROSTOWZEW, nello stesso *Archiv*, 300) e intorno al n. 40, un contratto di servizio bizantino, a proposito del quale l'insigne papirologo ritorna opportunamente su documenti che da questo nuovo ricevono nuova luce. Dello stesso documento si occupa anche il Wenger, il quale richiama specialmente l'attenzione sul fatto che l'obbligato si dice *φαμιλιαριος κατ'εουλος παρις*, accennando così ad una posizione intermedia fra la libertà, che pure gli è esplicitamente riconosciuta (l. 28: *και της αυτοῦ ελευθερίας*) e la servitù. Fra i *Rechtsgeschäfte*, Wenger considera anche in specie il n. 30 (a. 276 d. C.), una *μισθωσις* di un gregge con obbligo di restituire un identico gregge e di dare ogni anno a titolo di mercede (*φόρος*) un certo numero di giovani capi: il recensore considera questo contratto come inconciliabile coi principi della *locatio-conductio* romana, e crede che i giuristi romani avrebbero in un caso simile riconosciuto un *mutuo* ²⁾.

¹⁾ Su Spiegelberg, 'Demotische Papyrus aus der Insel Elephantine', I (1908), cfr. ora WILCKEN, l. c., 216 sg., e GRIFFITH, *Gött. Gel. Anz.*, 1909, 83 sgg.

²⁾ Dalla quale conclusione mi permetto di dissentire. Il fatto indiscutibile, che i romani hanno ritenuto il gregge cosa capace di usufrutto, basta - per l'affinità indiscutibile di requisiti - a farlo ritenere capace di locazione regolare; e, quanto all'essere il *φόρος* costituito da animali giovani, io non so vedervi che un' applicazione nuova del noto costume greco-egizio di fissare la mercede in una parte (così *pars* quota come *pars* *quanta*!) dei frutti. Il concetto di prestito di consumo, essenziale al *mutuo*, esula completamente da questo contratto su cose inconsumabili.

A questioni molteplici ha dato luogo il n. 41, che contiene notoriamente la prima parte dello stesso papiro, di cui un altro frammento costituisce il n. 32 della collezione di Lipsia (III sec.). Ma, per la perdurante incompletezza del documento, gravi dubbii restano: anzitutto sul fatto che a sostegno della pretesa della deponente sembra allegata soltanto una dichiarazione della deponente stessa (su ciò da ultimo Wenger, 307-08); in secondo luogo sul significato dei βιβλία, per la cui mancanza alla convenuta i suoi avvocati vorrebbero differita la lite, mentre si oppongono gli avvocati dell'attrice. Preisigke (nella ediz., p. 143) aveva tradotto βιβλία con 'documenti di prova' (*Beweispapiere*); Mitteis ('ZSS.', XXIX, 466) vi aveva invece visto il libello dell'azione. Ora Wilcken (loc. cit., 261 sgg.) difende la tesi di Preisigke, sia per ragioni inerenti alla esegesi del testo, sia per un più importante rilievo terminologico: che cioè nel senso di 'libello' si trova usato 60 volte βιβλίον (33 volte nel sec. II, 16 nel III, 3 nel IV), mentre βιβλίον appare nello stesso senso solo 11 volte (8 nel sec. IV, 2 nella seconda metà del III, 1 nel II). Da ultimo riprende la questione il MITTEIS, ZSS, XXX, 404 sg., il quale acutamente rileva che, tenuto conto delle datè, la statistica del Wilcken non è contraria alla interpretazione nel senso di 'libello' per un documento redatto, come il controverso PStrassb., verso la metà del III sec., e adduce anche il fr. 5J. 6. 6 § 2, dove è detto βιβλίον un libello inviato all'imperatore Pertinace.

Per le osservazioni del Costa sul n. 52 rimando al cenno sugli studii di diritto ipotecario.

7. Fra le collezioni pubblicate negli ultimi anni è degna di rilievo anche quella dei papiri di Lille, contenente finora documenti di età tolemaica ('Institut papyrologique de l'Univ. de Lille. Papyrus grecs' publiés sous la direction de Pierre Jouguet avec la collaboration de P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, tome I, fasc. 1, Paris, 1907 fasc. 2, 1908). Su di essa v. ora WILCKEN, loc. cit., 217 sgg.; WESSELY, *Wochenschr. f. klass. Philol.*, 1909, 95 sg.; VIERECK, *Berl. phil. Woch.schr.* [1908, 290 sgg.;] 1909, 577 sgg. Anche il Wilcken si ferma, come già il Keil ('Bull. de corr. hell.', XXXII, 188 sgg.), sul n. 1, contenente un 'Plan et devis de travaux' redatto nell'a. 259-58 a. C. e interessantissimo per lo studio dell'ordinamento della canalizzazione delle terre: contro il Keil, che aveva pensato ad una

proposta dell'imprenditore, il W. crede si tratti di un progetto dell'autorità da servire come base al futuro appalto. Noto è anche il n. 4, dal quale si ricava che, mentre nell'anno 9 di Evergete I la morte del κληροῦχος fa ricadere il κληῖρος alla corona (PHibeh I 81), nell'anno 5 di Philopator il κληῖρος che sia indicato come ἐπαρχον αὐτῶ (τῶ κληροῦχῳ) καὶ τοῖς ἐκγόνοις è attribuito al figlio, purchè compaia entro un certo tempo: « una nuova tappa - osserva il Wilcken - sulla via che ha portato in fine dal feudo (*Lehen*) al fondo ereditario (*Erbgut*) ». Del n. 29, 'das Glanzstück der ganzen Publikation' (W.), contenente un brano di legge sui procedimenti di liberi contro schiavi, si erano già occupati il Mitteis ('ZSS.', XXIX, 467) e il Perdrizet ('Comptes-rendus Acad. Inscr.', 1908, 448 sgg.), riconoscendovi tracce sicure di origine attica: ora il Viereck comunica l'opinione di BOUCHÉ-LECLERCQ, il quale, ritrovando nel presente papiro i νομοφύλακες, che in Atene appaiono a cominciare dall'età di Demetrio Falereo, ritiene autore delle disposizioni lo stesso Demetrio.

Alla osservazione del Wilcken sui nn. 22 e 23, che le navi di cui si tratta siano di proprietà della regina (βασιλίσσης) e siano state da questa locate a un μισθωτής, si riconnette l'aggiunta di ROSTOWZEW (*Arch. f. Papf.*, V, 298), il quale, sulla base di PTebt. I 5 e di PPetr. III 107, dimostra che i Tolemei erano proprietari di navi, ma naturalmente non esercitavano la navigazione: anzi « sie verkaufen und vermieten (je nach der Dauer der Pacht- unbegrenzt oder auf einige Jahre) die Schiffe an Privatunternehmer - μισθωταί ». Quando tentai dimostrare (contro Mitteis e De-Ruggiero) che la μισθωσις κατὰ μισθοπρασίαν del PLond. III 1164 vada interpretata come un contratto analogo alla enfiteusi (ARANGIO-RUIZ, *Arch. giur.*, LXXXI, 443 sgg.), non erano ancora pubblicate le osservazioni del Wilcken e del Rostowzew: rilevo ora che, dimostrata così l'affinità di struttura giuridica e di terminologia fra enfiteusi e locazione di navi per aversionem, cade ogni eventuale dubbio sulla fondatezza della mia opinione.

8. Fra le pubblicazioni degli editori inglesi, il WILCKEN (*loc. cit.*) prende in esame il secondo volume dei papiri di Tebtynis ('The Tebtunis-Papyri', Part. II, ed. by B. P. Grenfell, A. S. Hunt with the assistance of E. J. Goodspeed, London, 1907) e il sesto di Oxyrhynchos ('The Oxyrhynchos-Papyri', Part VI, by B. P. Grenfell and A. S. Hunt, London, 1908).

Benchè alquanto in ritardo di fronte a molte altre precedenti recensioni, sono notevolissime le osservazioni dell'insigne papirologo di Lipsia su P^{Tebt.} II Interessantissime per i giuristi le note sul n. 286 e sui consiliarii (a proposito dei quali sono anche messi in luce due testi fondamentali degli atti degli Apostoli [XXVI, 30] e di Filone [leg. ad Gai. 44 (II 597 M.)]); ma soprattutto degne di considerazione quelle sui nn. 382 e 386. Il primo è un contratto greco, il secondo demotico; ma entrambi appartengono all'età d'Augusto, e in entrambi la ὑπογραφή reca la formula: τέθειμαι τὴν συγγραφὴν κυρίαν παρὰ τῷ θεῖν, tecnica in età tolemaica per i documenti depositati presso il συγγραφοφύλαξ. Contro le osservazioni del Mitteis ('PrR.', I, 309, n. 70), che non crede all'esistenza di 'Syngraphophylaxurkunden' in epoca romana e dubita della portata dei nuovi documenti, il W. fa valere argomenti tratti dal testo frammentario del n. 382, di cui era finora pubblicata solo la ὑπογραφή; e mostra anche questo documento sia obiettivo ('Ὁμολογοῦ[σιν] κτλ.) e privato, abbia cioè i caratteri ritenuti dallo stesso Mitteis essenziali all'atto consegnato al συγγραφοφύλαξ. Nel n. 386 la clausola, aggiunta ad un contratto demotico, dà luogo a molto maggiori dubbii.

Su POxy. VI son da vedere, oltre WILCKEN (loc. cit., 267 sgg.), anche MITTEIS, *ZSS.*, XXX, 308 sgg.; CRÖNERT, *Woch.schr. f. kl. Phil.*, 1909, 119 sgg.; STEIN, *Literar. ZBlatt*, 1909, 1015 sgg.; FUHR, *Berl. phil. Woch.schr.*, 1909, 267-68; RÆDER, *Nordik Tidsskrift for Filologi*, XVIII (1909), 97 sgg.; WENGER, *Wiener Eranos zur 50. Vers. dtsch. Philol.*, 270 sgg. [cfr. ora anche BORTOLUCCI, in questo *Bullettino*, vol. XXII]. La letteratura, che aveva già dedicato ampio studio al n. 888, un editto del prefetto Fl. Valerius Pompeianus sulla dazione di tutori e curatori (cfr. Mitteis, 'ZSS.', XXIX, 396), ha ora rivolta una speciale attenzione ad altri documenti: a quelli dove la madre o la zia appaiono tutrici o contutrici (nn. 888, 898, 907, 909), e in ispecie al n. 898, una domanda del pupillo allo stratego per rimozione della madre dalla tutela [Wenger¹⁾]; al n. 905, dove la clausola καὶ ἀπερωτηθέντες ὁμολόγησαν appare la prima volta in un contratto fra peregrini anteriore al III secolo (170 d. C.) [Mitteis]

¹⁾ [Le osservazioni del W. intorno al senso ed alla portata della domanda sono fondate sul fatto, che non poteva l'impubere essere legittimato al processo ma v. ora MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen*, 76 sgg., per la natura delle domande allo stratego e per il nostro documento in ispecie].

al n. 901, dove il defensor civitatis, che si credeva istituito la prima volta nell'a. 364 in una costituzione (c. Th. I. 29. 1) relativa all'Ilirico, appare in Egitto già nel 336, rendendo così dubbia la interposizione supposta da Seeck (Pauly-Wissowa, VIII, *h. v.*) per la c. 6. 1. 5 dell'a. 319 [Mitteis]; al n. 899 (a. 200), che conferma il divieto di costringere le donne alla conduzione delle terre demaniali [Wilcken; cfr. già i suoi 'Gr. Ostraka', I, 702, e BGU. II 648]. Notevolissima anche l'analisi del Mitteis sul testamento n. 907 ¹⁾.

Ai documenti processuali ha dedicato speciale attenzione il Wenger. Nel n. 903, querela per maltrattamenti intentata dalla moglie contro il marito (IV sec), si richiama un'antecedente controversia chiusa con una promessa giurata del marito ἐπι παρουσίᾳ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ: ciò ha tratto il W. alla probabile congettura che anche questa nuova querela sia indirizzata ad una giurisdizione ecclesiastica, analoga a quella già nota per il PLips. I 43 (sul quale cfr. Wenger, 'Gött. Gel. Anz.', 1907, 309, e le mie osservazioni nel 'Bullettino', XVIII, 325). Alla sentenza (τύπος) conservata nel n. 893 (VI-VII sec.) il WENGER ha dedicato un apposito studio (*Ein nach-justinianisches Urteil auf Papyrus*, negli *Στροματεῖς*, *Grazer Festgabe zur 50. Vers. dtsch. Philol.*, 29 sgg.). Il τύπος permette a Marino (l'attore) di deferire il giuramento a Sofia, figlia e rappresentante del convenuto Marco: se questa giuri o se Marino non si giovi dell'autorizzazione, il convenuto sarà assolto. Si tratta evidentemente di un caso di iusiurandum necessarium conforme alla legislazione giustiniana (c. 4. l. 11 sg.); il giuramento non sembra imposto dal magistrato (perchè il τύπος non ne dà il tema) nè deferito la prima volta dall'attore (nel qual caso non sarebbe stato opportuno l'accento all'ipotesi che questi non si giovi dell'autorizzazione), e si dovrebbe perciò ammettere che Sofia lo abbia deferito all'attore, il quale sia

¹⁾ Gli editori e il M. avvicinano il POxy. 907, per la formula di apertura, a BGU. I 326. Molto più prossimo sarebbe il rinvio al POxy. III 494, che è anch'esso - come dimostrai altrove ('Successione testamentaria', 160 sg.) - un atto di apertura di testamento, molto più affine al nuovo di quanto lo sia l'apertura del testamento di G. Longinus Castor. Al nuovissimo ἐλύθη τοῦ αὐτοῦ α (ἴτους) Ἐπίφ corrisponde esattamente (perfino nella mancata indicazione del giorno) il προ]ετέθη (ἐκ-τός) (ἴτους) Ἀζύρ del n. 494. Aggiungo che i due testamenti presentano anche grandissime affinità formali, specialmente nella stilizzazione *subiectiva*, per cui il n. 494 si presenta isolato fra i testamenti della stessa epoca e dello stesso luogo (nn. 104-105; 489-493; 495).

ora autorizzato a riferirglielo. La c. 4. l. 12 § 4 a esclude la rappresentanza nel giuramento: il W. spiega la deroga manifesta del nostro papiro con due ipotesi, sia ritenendo la deroga manifesta emanata a solo vantaggio del rappresentato, sia facendo osservare che originariamente Sofia deferiva il giuramento, e che solo occasionalmente questo le viene riferito ¹⁻²).

¹) Più facilmente si spiegherebbe la deroga se - come il Wenger ritiene possibile - la incerta carica ufficiale del convenuto (indicato com'è ἀπὸ μετ' ἑσῶν) fosse di quelle che vietano di comparire in giudizio e impongono la rappresentanza (cfr. c. 2. 12. 25, Nov. 71); la citata cost. 12 § 4 a impone il diretto intervento della parte in giudizio per il giuramento, ma con ciò suppone che la rappresentanza sia puramente volontaria e lecita la comparizione in persona.

²) I precedenti cenni sulla *piccola letteratura* mi sembrano sufficienti ai modesti fini di questa Rivista. Aggiungo soltanto un elenco delle minori collezioni prese in esame nell'ultima recensione, più volte citata, del WILCKEN:

a) Services des antiquités de l'Égypte: Catalogue général des antiquités égypt. du Musée du Caire. *Die demotischen Papyrus* von W. SPIEGELBERG. Strassburg 1908 (= P. *Catro dem.*).

b) Schriften der wissenschaftlichen Gesellschaft in Strassburg. I. *Der Papyrus Libbey, ein ägyptischer Heiratsvertrag*, von W. SPIEGELBERG. Strassburg 1907 (= P. *Libbey*).

c E. J. GOODSPEED, *Karanis accounts* (in 'Classical Philology', III, 1908, 428 sgg.) (= P. *Class. Phil.* III).

d) Papii greco-egizii pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei. Vol. II. *Papiri fiorentini*. Papiri letterari ed epistolari per cura di D. COMPARETTI. Milano 1908 (= P. *Flor.* II).

e) WESSELY, *Les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus* (in 'Patrologia orientalis', tom. IV, fasc. 2) (= P. *Patr. Or.* IV). — Su questi cfr. anche NESTLE, *Berlin. philol. Wochschr.*, 1909, 230 sg.

f) BRECCIA, *Papiri greci del Museo di Alessandria* (nel 'Bull. de la Soc. archéol. d'Alex.', Nr. 9, 1907) (= P. *Alex. Bull.* 9).

g) VITELLI, *Tre documenti greco-egizii* (in 'Ausonia', II, 1907, 137 sgg. = P. *Ausonia*).

h) MASPERO, *Études sur les papyrus d'Aphrodité* (nel 'Bull. de l'Inst. fr. d'archéol. orient.', VI. Le Caire 1908) (= P. *Aphrod. Catro*). — Su questi cfr. anche MITTEIS, *ZSS.*, XXX, 403 sg.

i) FERRARI, *Tre papiri inediti greco-egizii dell'età bizantina* (in 'Atti del R. Ist. Ven.', LXVII, 2 [1907-08], 1185 sgg.) (= P. *R. Ist. Veneto*).

k) SEECK, *Neue und alte Daten zur Geschichte Nikietians und Constantins* (in 'Rhein. Mns.', LXII, 514) (= P. *Theod. Inv.* 15).

l) SCHUBART, *Zwei tachygraphische Pap. in den hgl. Museen zu Berlin* (in 'Arch. f. Stenographie', LIX, 1908, 1 sgg.) (= P. *Ber. tachygr.*).

m) WESSELY, *Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats* ('St. zur Paläogr. u. Papyruskunde', H, 8) (= P. *Klein. Form.*).

n) BELL, *The Aphrodite Papyri* (in 'Journal of Hellenic Studies', XXVIII, 1908, 97 sgg.) (= P. *Aphrod. Lond.*).

III.

9. Un'opera di insieme, raccogliente i risultati degli studii di papirologia giuridica negli ultimi anni, è quella del FRESE, *Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben*, Halle, 1909, che si presenta appunto come destinata non solo ai papirologi di professione, ma più a tutti i giuristi cui possa essere utile un quadro della vita giuridica greco-egizia nell'epoca romana: le 68 paginette del F. adempiono a questo compito mirabilmente, tenendo della letteratura e delle fonti tutto il conto necessario, e io non saprei indicare una miglior guida a chi volesse mettere questa Rivista, meglio che io stesso non abbia potuto fare, in rapporto coi precedenti studii. Sui principali contributi nuovi apportati qua e là dal Frese, vedi al loro luogo, specialmente per il matrimonio al n. 16.

10. Chi voglia rendersi conto della organizzazione statale dell'Egitto nell'epoca tolemaica non può trascurare l'ultimo volume del KAERST, *Geschichte des hellenistischen Zeitalters* (II. Band, 1. Hälfte: *Das Wesen des Hellenismus*. Leipzig 1909). Il volume è dedicato alla ricerca dei fondamenti storici e della essenza della cultura e dello stato ellenistico; e soprattutto vi è studiata a fondo la formazione del nuovo tipo di monarchia personale e dinastica che l'età dei diadochi costruisce. Le origini ne sono ricercate nella disgregazione politica ed economica della *πόλις* e nelle correnti razionalistiche del pensiero greco del IV secolo, specialmente in queste ultime, delle quali il Kaerst presenta un'analisi sottile insieme e vivacissima. La natura di questa Rivista non permette una minuta recensione del libro: come descrizione di ambiente, esso è tuttavia eminentemente adatto alla preparazione di chi voglia indagare la vita dell'Egitto greco-romano, nella sua organizzazione burocratica e di classi e nella sua struttura antinazionale, che riunisce sullo stesso territorio e sotto l'autorità personale e divina dei Tolemei e degli imperatori romani il più intricato e caotico viluppo di popolazioni di cui la storia serbi il ricordo.

Lo studio dei vari strati di popolazione, che in seguito alle conquiste e alle immigrazioni si sovrappongono in Egitto e soprattutto

in Alessandria, è ora reso più facile, per il principio dell'epoca imperiale, dalla scoperta dei numerosi documenti Alessandrini di età Augustea. Nel citato studio su le *Alexandrinische Urkunden aus der Zeit des Augustus*, lo SCHUBART dedica un lungo capitolo (p. 21-131) alla ricerca degli elementi della popolazione Alessandrina: vi troviamo cittadini originari indicati dal nome del $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$ cui appartengono, nuovi cittadini ($\text{'}\Lambda\lambda\epsilon\acute{\xi}\alpha\nu\delta\rho\epsilon\iota\varsigma$), Macedoni, Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, Greci senza speciale designazione, Romani e Greci romanizzati, liberti imperiali, Ebrei, Egiziani, schiavi di varia origine: accanto ai Greci, che costituiscono una buona metà delle persone nominate da questi papiri, sono fortissime le percentuali dei vecchi cittadini e dei π. τ. ἄ., parecchi i Romani, pochissimi gli altri; e, benchè la lingua e la natura dei documenti consiglino a non dare esagerato valore a tale statistica, resta sempre indubitabile che la cittadinanza Alessandrina, tanto preziosa in sè stessa e più come necessario presupposto della concessione di cittadinanza romana, è privilegio di una piccola minoranza degli abitanti. Sempre sulla base principale dei nuovi documenti, lo Schubart studia anche l'organizzazione della cittadinanza: accanto ai vecchi cittadini, costituenti un patriziato e organizzati in file, demi e fratrie, vivono i semplici $\text{'}\Lambda\lambda\epsilon\acute{\xi}\alpha\nu\delta\rho\epsilon\iota\varsigma$, cittadini aggiunti, che conservano come tali la designazione τῆς ἐπιγονῆς e solo eventualmente possono esser ricevuti nel patriziato con la iscrizione in un $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$ (cfr. ad es. le indicazioni: $\text{'}\Lambda\lambda\epsilon\acute{\xi}\alpha\nu\delta\rho\epsilon\iota\varsigma$ τῆς ἐπιγονῆς τῶν οὐπω ἐπιγγµένων εἰς $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$ Καστόρειον, o più brevemente Καστόρειος τῶν οὐπω ἐπιγγµένων). Sulla organizzazione delle file e dei demi lo S. completa e in parte corregge i risultati del Breccia, 'Tribù e demi in Alessandria' (in 'Bull. Soc. Arch. Alex.', X, 1900, 189 sgg.)¹⁾, mostrando come l'organizzazione stessa, ripetutamente modificata nell'età tolemaica fino all'assetto stabile (dal II secolo a C.) di 5 file comprendenti ciascuna 12 demi, si sia poi rinnovata nell'età imperiale. Il fatto che i documenti contenenti i nomi delle nuove file cominciano verso il 55 a. C. faceva già sospettare allo Schubart che creatore del nuovo ordinamento fosse Nerone; di ciò dà la prova sicura il WILCKEN (*Kaiser Nero und die alexandrinischen Phylen*, in *Arch. f. Papf.*, V, 182 sgg.), mostrando come i nuovi nomi di file accennino tutti a

¹⁾ Su di esso cfr. ora la recensione di LANDI, *Rivista di storia antica*, XII, 577 sg.

Nerone e alle virtù da lui pretese o dai sudditi augurate¹). Gli abitanti di diversa nazionalità sembrano sottostare in massima allo stesso diritto privato: notevole è però il fatto, messo in luce dai nuovi documenti, che solo i Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς sono soggetti allo speciale procedimento esecutivo indicato con la frase παραχρῆμα ἀγώγιμον εἶναι [cfr. ora, dopo Schubart, LEWALD, *Personalexekution* cit.].

Un contributo alla storia della popolazione dà anche il ΠΑΡΥΑΝ nella dissertazione: *Die Nationalität der Kaufleute im römischen Kaiserreiche* (Breslau 1909). Il diligentissimo lavoro eccede nell'insieme la competenza di questa mia Rivista; ma i papiri sono sfruttati largamente riguardo all'Egitto, sia per le fattorie romane che vi si stabiliscono (p. 17 sgg.), sia per lo studio del commercio interno ed esterno esercitato dai provinciali di Egitto (p. 99 sgg.)².

Un nuovo notevolissimo studio d'insieme ci dà C. H. BECKER, pubblicando nella *Klio*, IX, 206 sgg., le sue *Grundlinien der wirtschaftlichen Entwicklung Aegyptens in den ersten Jahrhunderten des Islam*. L'epoca cui è dedicato il discorso del Becker segna notoriamente la decadenza della cultura e della scrittura greca; ma lo studio dei documenti greci della prima epoca araba è fra le principali basi di esso, e i risultati ottenuti possono, anche in questa prima forma succinta e poco documentata, servire di fondamento a ulteriori ricerche. Rilevo in ispecie le preziose osservazioni sull'ordinamento della terra demaniale e comunale e sul passaggio dalla enfiteusi al vassallaggio, e quelle su le liturgie e la loro efficacia nella successiva divisione del popolo in caste.

11. Della amministrazione tolemaica si occupa la dissertazione dell'ENGERS: *De Aegyptiarum κομῶν administratione qualis fuerit aetate Lagidarum* (Gröningen 1909). La posizione dei due maggiori magistrati del villaggio, il κομάρχης e il κομογραμματεὺς, ha dato finora luogo a gravi dispute, per la apparente contraddittorietà dei docu-

¹) Un altro notevole contributo alla storia della popolazione alessandrina e dei rapporti tra le varie nazionalità dà il WILCKEN nello studio *Zum alexandrinischen Antisemitismus* (nelle *Abhandlgn. der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften*, Phil.-hist. Kl., XXVII [1909], No. 23).

²) Ignoto è rimasto all'A. - forse, come a me, per causa della lingua - lo scritto russo di Chwostow su la 'Storia del commercio orientale degli Egiziani nell'epoca greco-romana' (Kasan 1907). Su questo libro v. ora la recensione di C. KAPPUS in *Bert. philol. Woch.schr.*, 1909, 1244 sgg.

menti: l'E. risolve la questione distinguendo nettamente fra i documenti del sec. III a. C. (specialmente PPetrie) e quelli del II (PTebtynis) e dei successivi. Il comarca, nominato dal nomarca, indigeno e liturgo, è dapprincipio il primo magistrato; ma la riforma compiuta tra la fine del III sec. e il principio del II per accrescere la potenza dei greci a danno dei nazionali si ripercuote fin nei villaggi; e come al nomarca indigeno si sovrappone lo stratego greco, come la amministrazione finanziaria si accentra per il nomos nel βασιλικὸς γραμματεὺς e per il topos nel τοπογραμματεὺς, così anche il κομογραππατεὺς, magistrato regio stipendiato e nominato come gli altri dal διοικητής, prende la prevalenza, e il comarca si riduce a un rappresentante degli interessi locali, capo dei πρεσβύτεροι τῆς κώμης. Al comarca prima, al κομογραππατεὺς poi incombe l'obbligo di rappresentare lo stato nella esazione dei tributi, nella sorveglianza sulla osservanza dei monopoli regi, soprattutto nella locazione delle terre pubbliche e nel tenimento dei registri relativi; all'uno e all'altro rispettivamente sono date anche funzioni di polizia, nel senso che tutelano la sicurezza pubblica, preparano le controversie giudiziali accettando e trasmettendo le istanze, funzionano da conciliatori. Ai φυλακίται ed ἀρχιφυλακίται, magistrati fiscali, e all'ἐπιστάτης, maggior magistrato di polizia, sono dedicati gli ultimi capitoli della dissertazione.

All'amministrazione dell'Egitto romano si riferiscono invece varie voci del PAULY-WISSOWA, *Real-Encyclopädie der Altertumswissenschaften*, XII. Halband (1909). La voce *Fiscus* del ROSTOWZEW (colonna 2385 sgg.), benchè scritta anteriormente alla pubblicazione delle più recenti ricerche su l'argomento, conserva per molti punti vivissimo interesse: le osservazioni relative all'Egitto, pur costrette in poche colonne (1394 sgg.), contengono rilievi fondamentali su la posizione giuridica ed economica della provincia e su la sua organizzazione fiscale. L'insigne storico di Pietroburgo si riserva ulteriori indagini sull'argomento; e certo anche a questo fine sarà altamente istruttiva la sua monografia su la origine del colonato, che il Wilcken ha preannunziata per il prossimo fascicolo dell' 'Archiv für Papyrusforschung'.

Allo stesso ROSTOWZEW e al SERCK è dovuta la voce *exactor*, 1540 sgg. Nella trattazione relativa all'epoca postdiocleziana, il S. rileva in ispecie che i PLips. I 62 sgg., dai quali il Mitteis (ad h. l.)

deduceva una funzione degli exactores diversa dalla normale, presentano invece questi funzionari nella stessa veste in cui li vediamo apparire nei Codici, cioè come rappresentanti del fisco nel procedimento contro i debitori d'imposte morosi: ciò risulterebbe in ispecie dalla tenue misura delle somme ch'essi versano in confronto con quelle versate dal susceptor, e dal fatto che si tratta di solito d'imposte appartenenti ad anni anteriori. Da questa speciale funzione dell'exactor deriva che, mentre i susceptores (ο υποδέκται) sono distinti secondo le imposte alla cui esazione sono deputati, il nostro funzionario è sempre indicato come exactor (ο πράκτωρ) semplicemente, o col titolo più completo di exactor auri et argenti (CIL. X 3732 = Dessau 1216), per la trasformazione voluta dalla legge di tutte le imposte arretrate, anche naturali, in debiti di danaro (c. d. *adaeratio*) (contro tutto ciò GELZER, *Studien*, 46-47).

Cito ancora la voce *Exercitus* del LIEBENAM (col. 1589 sgg.): ivi cfr. anche, nella parte relativa ai privilegi militari (parte non sempre completa e corretta), le nuove osservazioni sul matrimonio dei soldati romani (1675 sg.).

Un importante contributo alla storia dell'organizzazione dell'Egitto nell'epoca bizantina è dato dal CANTARELLI nello studio: *Il prefetto di Egitto nei documenti atanasiani* (estr. dal *Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie*, n. 11 [1909]). Base della ricerca sono le lettere festali di S. Atanasio, di cui esiste nel British Museum una versione siriana dell'VIII sec., e lo Schwartz ('Goetting. Nachrichten', 1904, 334 sgg.) ha proposto una retroversione nel greco originale. Nella datazione di quelle lettere si contengono accenni al prefetto d'Egitto (ad es.: κεφάλαιον Pasqua 341: ... ἡγεμόνος Διογίνου Νικαίως ἐπαρχοῦ Αἰγύπτου), dove l'ἡγεμόν si presenta come tutt'uno con l'ἐπαρχος. Rifiutando le precedenti spiegazioni del Sievers ('Ztsch. f. hist. Theol.', XXXVIII [1868], 113 sg.) e dello Schwartz (l. c.), il Cantarelli ricorda che Diocleziano (a. 296) abolì l'antico vicereame d'Egitto, e divise il territorio egiziano in tre provincie, l'Aegyptus Iovia, l'Aegyptus Herculja e la Thebais, le quali, unite alle due Libie, formarono le diocesi di Oriente. Ma il vecchio ἡγεμόν era insignito di due prefetture, quella di Egitto e quella speciale d'Alessandria (onde la denominazione ἡ ἀμφοτέρων, su cui cfr. Cantarelli, 'Studi storici per l'ant. class.', I, 284 sgg.), e Diocleziano non volle, sopprimendo

la prima, sopprimere anche la seconda; onde l'ἡγεμών mantenne il suo titolo, e si continuò a chiamare ἑπαρχὸς Αἰγύπτου quantunque governasse ormai la sola Aegyptus Iovia, cioè la provincia in cui era situata Alessandria.

Le ulteriori modificazioni nella ripartizione delle provincie egiziane sono oggetto della prima fra le ricerche cui è dedicato il libro di M. GELZER, *Studien zur byzantinischen Vericaltung Aegyptens* (nelle *Leipziger historische Abhandlungen*, n. 13, 1909). Di questa come di ogni altra parte del libro, difficile alla lettura per la contratta densità della documentazione e argomentazione, possono solo essere accennate le principali tappe: conservatosi fino al 341 l'ordinamento diocleziano, in quest'anno si sostituisce alla Aeg. Herculia, con qualche modificazione di confini, l'Augustamnica, e l'Aeg. Iovia prende nome di Aegyptus semplicemente; fra il 380 e il 382 l'Egitto è costituito in diocesi autonoma, e il suo prefetto prende il nome di Augustalis, e ben presto si costituisce la nuova provincia di Arcadia; finalmente l'editto 13 di Giustiniano (che in base a PApfr. Cairo 1 e a PLond. 1547 è dal Gelzer attribuito, risolvendo la vecchia questione, all'anno 538-39) assoggetta l'Egitto direttamente al praef. praetorio Orientis, e lo divide in 7 provincie (Aegyptus in due provincie, sotto un dux et Augustalis; Thebais similmente; Augustamnica in due provincie, probabilmente sotto un dux; Arcadia sotto un comes). — Quanto alle particolarità della amministrazione, il Gelzer fa osservare come lo sfruttamento delle risorse del paese ne costituisca la ragione ordinatrice; e perciò dedica il secondo studio alla 'Steuererhebung im vierten Jahrhundert'. L'esazione delle imposte dimostra ancora una volta come nel sec. iv si sia compiuto il passaggio dalla organizzazione distrettuale alla municipale: gli antichi νομοὶ sono ormai aboliti, e la delegazione delle imposte va dal governo centrale ai presidi, da questi ai magistrati delle πόλεις e in specie all'exactor (o πράκτωρ), cui sono sottoposti gli ἐπιμεληταὶ e ὑποδέκται, veri esattori, e ancora i πράκτορες ed ἐξάκτορες. I villaggi e in generale la ἐνορία fanno in questa epoca parte della città: le modificazioni in tale ordine di cose cominciano al principio del v secolo con la trasformazione dell'ordinamento fondiario. A questa ultima trasformazione è dedicato il terzo studio ('Wirtschaftliche und politische Entwicklung Aegyptens seit dem vierten Jahrhundert in ihren

Wechselwirkungen'). Già nel IV secolo si andava diffondendo, resistente ai divieti legali (c. Th. 11. 24. 1-5), il contratto di patrocinium, per cui i piccoli proprietari, vessati dalle imposte, abbandonavano le terre ai più potenti e le riprendevano in affitto: la lotta fra la nuova pratica e il diritto dello stato termina con la c. Th. 6 *h. l.*, che riconosce i patroni come proprietari e i loro tutelati come *coloni*. Di qui la organizzazione dell'Egitto sotto il sistema del colonato: i signori, ricchi ormai di latifondi, si sottraggono alla organizzazione cittadina e costituiscono coi loro dipendenti comunità autonome, fortemente imposte alla autorità sempre più debole del governo centrale. Una forma di autonomia è l'*αὐτόπρακτον σχῆμα*, in base al quale gli abitanti di Aphrodito si dichiarano indipendenti dal pagargo e tenuti a pagare le imposte direttamente al dux Thebaidos (PAPHROD. CAIRO I sgg.). Il MASPERO aveva messo la parola *αὐτόπρακτος* in connessione con *πράττειν* e con *πράκτωρ*, e aveva quindi parlato di *αὐτοπραξία* (nel senso di esazione autonoma delle imposte). Ma il WILCKEN (rec. cit., 283 sg.), ha richiamato un luogo degli 'Anecd. Oxoniensia' (III 156) dove *αὐτόπρακτος* = chi agisce autonomo, e ne ha quindi concluso che il sostantivo astratto è *αὐτοπραξία* (= autonomia, pagamento diretto delle imposte); e il GELZER (*Zum αὐτόπρακτον σχῆμα der P. Aphrodito Cairo*, in *Arch. f. Papf.*, V, 188 sg.; cf. 'Studien', 89) ha confermato questa conclusione adducendo un testo del C. Th. (XI, 22, 4), dove si allude ad una innovazione, *quae vulgo autopractorum vocatur*, avente appunto la portata di far pagare le imposte direttamente e senza il tramite del *compulsor*.

12. Su i rapporti fra lo Stato e la Chiesa è notoriamente fondamentale il libro di W. Otto, 'Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten', Leipzig, Bd. I, 1903, II, 1908¹⁾. Tuttavia in una lunga recensione il ROSTOWZEW (*Gött. Gel. Anz.*, 1909, 603-642) riprende in esame parecchie fra le più importanti questioni ivi trattate, considerandole specialmente dal punto di vista storico, spesso trascurato dall'Otto. Anzitutto la questione relativa al rapporto fra lo Stato e i singoli sacerdoti, entro i quali son da distinguere i soprintendenti di ogni tempio. Nell'epoca tolemaica, gli *ἐπιστάται* sono, secondo il

¹⁾ Cfr. ora, oltre la recensione del ROSTOWZEW, anche quelle di C. C(ESSI), *Riv. di storia antica*, XIII, 1909, 116 sgg. e del BISSING, *Dische Literaturzeitung*, 1909, 1708 sgg.

R., semi-magistrati: il P. Leid. G li annovera addirittura fra i magistrati, e all'ufficio essi non pervengono nè per compera o conduzione, nè - come vorrebbe l'Otto - per elezione da parte dei sacerdoti, ma più probabilmente, come tutti i magistrati gravati di liturgie, per nomina regia. Per l'amministrazione delle terre, per il monopolio della fabbricazione del lino e per le imposte relative, l'ἐπιστάτης impersona il tempio di fronte al governo, salva la responsabilità di tutti i sacerdoti. Al principio dell'età romana stanno invece a capo dei templi i πρεσβύτεροι ο ἡγούμενοι, affini ai πρεσβύτεροι delle κώμαι e delle città, e nominati probabilmente - come questi ultimi - dal governo (non, come ancora vorrebbe l'Otto, elettivi): di fronte al governo però non appare più il solo πρεσβύτερος pro tempore, bensì tutta la comunità, da lui rappresentata, secondo i criterii democratici e livellatori che vanno prevalendo. Ma già nei primi due secoli dell'impero si va preparando una ulteriore riforma: in BGU. I 194 vediamo obbligati i sacerdoti a uffici liturgici nella κώμη, e ciò mostra che l'antico principio della extraterritorialità, per cui i templi erano amministrativamente separati dalle città e dalle κώμαι, si va attenuando. La riforma si compie nel secolo III: i templi sono considerati parte del territorio cittadino, e la città diventa di fronte al governo responsabile, come di tutte le prestazioni pubbliche, anche di quelle dovute dai templi. Onde il nuovo principio, che gli ἀρχιερείς, rappresentanti dei templi di fronte alle città, sono nominati dalle βουλαι cittadine. Riguardo agli altri sacerdoti, il R. non crede utile la distinzione posta dall'Otto fra cariche maggiori e minori, e piuttosto distingue fra cariche qualificate e lucrative e cariche non lucrative. Delle prime cariche si considera e si comporta come proprietario lo Stato, che le vende o le loca a più o meno lungo termine: nei limiti di tempo fissati dalla concessione, esse sono cedibili ed ereditarie (cfr. BGU. III 993 e PTeht. II 294). Nulla si sa riguardo alle seconde; ma è probabile che lo stato si disinteressasse della loro attribuzione.

Il R. ritorna anche sulla posizione giuridica delle terre godute dai templi. Premesso che nell'Egitto ellenistico la proprietà privata si sviluppa prima sul terreno da costruzione e sui giardini e vigne che sulla terra da semina, il recensente mostra che POxy. II 242 e PLond. II 285, in cui l'Otto aveva giustamente visto accrescersi la proprietà dei templi, parlano di terra da costruzione, e richiama tutta l'atten-

zione sul PEleph. 14, sul PTebt. I 6 e su altri, in cui lo Stato concede ai sacerdoti, nelle solite forme di vendita o locazione, *γη ιερά*. Questa è dunque in proprietà del re, e solo formalmente si distingue dalla *γη βασιλική* perchè si afferma che ne siano proprietari gli dei, i cui interessi sono tutelati dai re quali loro rappresentanti in terra: i sacerdoti la coltivano e pagano gli *ἐκφόρια* allo stesso modo come i laici concessionarii di terre reali. La *γη ἀνιερωμένη*, donata agli dei, è dapprima sfruttata dai sacerdoti senza speciale concessione e senza obbligo di canone; ma si va sempre più identificando con la *γη ιερά*. E finalmente anche la *γη βασιλική*, quando sia concessa ai templi e ai loro rappresentanti, pone costoro nella consueta posizione dei *βασιλικῶν γεωργῶν*: l'opinione dell'Otto, che queste concessioni rappresentino benefici ecclesiastici, è respinta dal R. Nell'epoca romana, lo Stato interviene ancora più decisamente: le terre sacre sono in parte confiscate e ridotte a *γη βασιλική* (o *δημοσία*), in parte vanno, anche senza un'esplicita dichiarazione in tal senso, identificandosi con questa, sicchè sono concesse indifferentemente a preti o a laici e, salvo il versamento degli *ἐκφόρια* in una cassa apposita (*θησαυρὸς ἱερῶν*), sono assoggettate alle stesse norme.

Da queste e da altre osservazioni (sulla *ἀπόμοιρα* pagata dai templi a beneficio del culto di Arsinoe, sui monopoli dell'olio e del lino, ecc.) il R. trae conclusioni notevolmente diverse da quelle dell'Otto sui rapporti fra lo stato, specialmente il tolemaico, e la chiesa: mentre l'Otto vedeva nella posizione morale ed economica della classe sacerdotale uno speciale favore, il Rostowzew considera come tendenze politiche dei Tolemei la separazione fra dei e sacerdoti; l'annientamento dell'autonomia dei templi e dei loro rappresentanti, la sottoposizione della classe allo stato e la conseguente emancipazione delle classi minori dalla preponderanza di quella. Come questi principi, attenuati forse in parte nella pratica degli ultimi Tolemei, si riaffermassero decisamente in epoca romana, mostrano chiaro i dati già riferiti.

13. Accennando alle innovazioni nel regime delle terre sacre e in epoca romana, il Rostowzew non ha occasione di porsi delle questioni intorno alla condizione giuridica delle altre terre pubbliche; ma pure sembra tendere, conformemente alla opinione già dominante (Meyer, 'Festschr. f. Hirschfeld', 133 sgg.; Grenfell-Hunt, ad POxy.

III, p. 220; Mitteis, 'PrR.', I, 356, n. 20), a identificare γῆ δημοσία e γῆ βασιλική. Ma ora l'attenzione dei papirologi è stata richiamata sul fatto che in POxy. VI 899 si dice che Ptolion, padre della dichiarante, fu obbligato a coltivare γῆν βασιλικήν τε καὶ δημοσίαν; e che nei documenti pubblicati recentemente dal Kornemann e dal Wilcken ([PGiss I 4]; PLips Inv. 266) si trova usata (e - pare - nella trascrizione dell'editto di Adriano) la espressione: τὴν βασιλικήν καὶ τὴν δημοσίαν καὶ τὴν οὐσιακὴν γῆν. Col Kornemann ('Klio', VIII, l. c.) tutti si accordano nel ritenere ormai insostenibile l'opinione già dominante; ma, mentre P. M. Meyer (in un suggerimento comunicato da Kornemann, l. c., 406, n. 2) proponeva l'ipotesi che βασιλική fosse la terra incamerata dai Tolemei, δημοσία quella resa statutale dai romani, il WILCKEN (*Arch. f. Pappf.*, V, 248 sg.) respinge la congettura perchè contraddetta dall'indiscutibile iscrizione di nuove terre fra le βασιλικαὶ in epoca romana, e crede per suo conto immatura qualsiasi conclusione sulla natura della distinzione; nella quale riserva concorda il MITTEIS, ZSS., XXX, 400 sg.

Sull'ordinamento della proprietà privata e sugli studii relativi lettori del *Bullettino* furono già ampiamente informati dal DE-RUGGIERO, *Bullettino*, XXI, 255 sgg. Mi contenterò quindi di ricordare i libri di LEWALD, *Beiträge sur Kenntnis des römisch-ägyptischen Grundbuchrechts* (Leipzig 1909) e di EGER, *Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit* (id. id.); e ancora sul Lewald la recensione di WENGER, *Deutsche Literaturzeitung*, 1909, 2545, sull'Eger quella di SCHUBART, *Literarisches Zentralblatt*, 1909, 1019 [e ora anche PARTSCH, *Jurist. Literaturblatt*, 13 febr. 1910], su entrambi MITTEIS, ZSS., XXX, 455 sgg.

14. Non minor movimento di studii e di ricerche si è svolto nell'anno decorso intorno al diritto di pegno. Una trattazione completa del *Gräko-ägyptisches Pfandrecht* ha iniziata il MANIGK nella ZSS., XXX, 272 sgg.; su un punto speciale, quello del divieto di alienazione del pegno, ha scritto un acutissimo studio il RABEL (*Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders besonders in den Papyri*. Leipzig 1909) e una indipendente trattazione il DE-RUGGIERO, *Il divieto di alienazione del pegno nel diritto greco e romano: contributo papirologico* [estratto dagli *Studi economico-giuridici* della Facoltà giuridica di Cagliari, anno II. Cagliari 1910]; infine, ai papiri è dedicata

una larga parte delle *Pfandrechliche Untersuchungen* del WEISS, dirette a perseguire alcuni concetti fondamentali dalle loro origini greche fino all'ultimo stadio dell'attuale diritto tedesco (I. Abt, *Beiträge zum hellenischen und römischen Pfandr. enthaltend*. Weimar 1909), e una larghissima ne sarà loro dedicata nell'opera del PAPPULIAS, *Ἡ ἐμπράγματος ἀσφάλεια κατὰ τὸ ἑλληνικὸν καὶ τὸ ῥωμαϊκὸν δίκαιον*, il cui primo volume (Lipsia, 1909) offre intanto una sapiente ricostruzione del diritto greco antico e del diritto romano fino al sorgere della ipoteca. Delle varie ricerche rilevo qui i principali risultati.

Un primo campo aperto a dubbii e congetture svariate è la enumerazione degli atti di garanzia reale nell'Egitto greco-romano. Per la Grecia antica la questione è molto meno grave: i tipi della *πρᾶσις ἐπιλύσει*, dell'*ἐνέχυρον* e della *ὑποθήκη* hanno senza dubbio, per quanto sia molto più svariata la terminologia (sulla quale cfr. Pappulias, 13 sgg.), caratteri differenziali molto netti e precisi: l'unico dato nuovo introdotto dal Pappulias (e sul quale rimando a più oltre) è una distinzione fra la efficacia della ipoteca vera e propria e dell'*ἀποτίμημα*, finora considerato, sulla base di Polluce VIII, 142 (*ἀποτίμημα δ' ἐστὶν οἶον ὑποθήκη*), come un duplicato verbale di quella. L'Egitto presenta anch'esso una lunga serie di denominazioni per atti di garanzia reale: *ὑποθήκη*, *ὑπαλλαγὴ* o *ὑπάλλαγμα*, *διεγγύημα*, *μεισιτία*, *ἐνέχυρον*, *ὄνη ἐν πίστει*. Ma qui può dirsi che l'unico dato indiscusso e indiscutibile sia la differenziazione fra *ὑποθήκη* ed *ἐνέχυρον*, fondata sul fatto che della cosa soggetta a *ὑποθήκη* resta al costituente il possesso, mentre dell'*ἐνέχυρον* si trasferisce il possesso al creditore: della prima sono oggetto più frequente, secondo la rassegna del Manigk, 275 sgg., gli immobili, ma non mancano ipoteche mobiliari, specialmente su schiavi, e il PTebt. II 329 offre anche un caso di ipoteca sul gettito di una imposta appaltata; l'*ἐνέχυρον* investe invece soltanto mobili in tutti i luoghi a noi pervenuti in cui la parola sia stata usata nel significato tecnico e non nel senso più vasto, comune alla voce latina *pignus*, di garanzia reale in genere (Manigk, 302 sgg.). Anche par certo (Manigk, 294 sgg.; Partsch, 'Burgschaftsrecht', I, 62, n. 3) che *διεγγύημα* = *ὑποθήκη*, e che le frasi *καθαρὰ ἀπὸ ὑποθήκης καὶ παντός διεγγύηματος* e simili contengono una semplice enadiadi. - Ma molto più discussa è la natura della *ὑπαλλαγὴ* o *ὑπάλλαγμα*.

Che essa abbia un regolamento giuridico per lo meno molto affine a quello della *ὑποθήκη*, non è dubbio, ma pure sono state notate (da Eger, 'Grundbuchwesen', 47, n. 4, e da Rabel, 'Veräußerungsbeschränkungen', 28 sgg., 73 sgg.) delle caratteristiche differenziali fra le due serie di documenti: si parla di *ἐνεχυρασία* che debba precedere la *ἐμβάσεια* in tema di *ὑπαλλαγή* (PFior. I 56, BGu. III 888, IV 1038, PGiess. I 32), non mai in tema d'ipoteca; inversamente, la clausola commissoria si ritrova negli atti d'ipoteca (PFior. I e 81, PStrassb. 22 etc.), non negli *ὑπαλλάγματα*; il divieto di alienazione ha una formulazione negli *ὑπαλλάγματα* PFior. 28, PLips. 10, CPR. pag. 59, una diversa nelle *ὑποθήκαι* PStrassb. 52, PFior. I e 81 1). Naturalmente tutte queste differenziazioni debbono accogliersi con le riserve dettate dalla scarshezza del materiale e dall'aspettativa del nuovo, e altresì può osservarsi (col Manigk, 286 sgg.) che in BGu. 888 e 1038 all'esecuzione da *ὑπάλλαγμα* è connessa la *πράξις* generale, che la *ἐπικαταβολή* accertata riguardo alla ipoteca (PFior. I e 81) potrebbe avere gli effetti pratici della *ἐνεχυρασία*, che la clausola commissoria non è presente in tutti gli atti d'ipoteca, che il PBas. 7 (*ὑποθήκη*) dà al divieto di alienazione una diversa formulazione; ma la concorrenza delle tre circostanze indicate deve, allo stato degli atti, far supporre che almeno nelle origini la *ὑπαλλαγή* e la *ὑποθήκη* fossero due istituti distinti, qualunque possa essere d'altronde la base della distinzione 2). — Anche si discute sulla natura della *μεσιτία*. La parola è notoriamente usata in sensi diversi (Manigk, 296 sgg.), per esempio, ad indicare il sequestro o la funzione degli arbitri: nel senso di garanzia reale la si trova in formule generali esclusive di gravami sulla cosa venduta, e anche per un caso

1) In BGu. IV 1147 e 1151, II (*ὑπαλλάγματα*), il divieto di alienazione è formulato in modo ancora un po' diverso; ma la frase *παρέξιπαι ἀνεξαιλοτριώτων και ἀκαταχρημάτιστον* è molto più vicina al *φυλάξω αὐτὸν ἀνεξαιλοτριώτων και ἀκαταχρημάτιστον* degli altri *ὑπαλλάγματα* anziché al *μη ἐξιπσω πωλεῖν κτλ.* delle *ὑποθήκαι* (su questi documenti recenti cfr. DE RUOBIERO, *Divieto d'alien.*, 84 sgg.).

2) Il Manigk fa molto giocare anche il PLond. II 311 (= p. 219), sia in quanto conterrebbe un *ὑπάλλαγμα* col divieto di alienazione conforme alle ipoteche, sia in quanto userebbe promiscuamente e per lo stesso atto le voci *ὑπάλλαγμα* e *ὑποθήκη* (le due osservazioni sono già fra loro alquanto contraddittorie); ma è qui incerta sia la lettura [*ὑπ*] *αλλάγματι* a l. 10 (WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, I, 160), sia la lettura *ὑ[ποθήκη]* a l. 22. — D' altronde, un caso di promiscuità terminologica e diplomatica non toglierebbe portata alle osservazioni del Rabel.

speciale in BGU. III 907; nel quale però la frase *ὑποθήκη καὶ μεσότης* si riferisce agli stessi oggetti, non — come vorrebbe Gradenwitz, 'Arch. f. Papf.', IV, 100 — ad oggetti diversi, ed esclude quindi la concezione della *μεσότης* come un nuovo speciale istituto pignoratizio. — Quanto alla *ὠνή ἐν πίστει*, che è, secondo la opinione comune, un istituto affine alla *mancipatio fiduciae causa* e alla *πρῶσις ἐπὶ λύσει*, il Manigk riprende, nel suo studio della ZSS., p. 306 sgg., una tesi già posta da lui stesso in PAULY-WISSOWA, XII, v. *Fiducia*, n. 6; cioè che non esista uno speciale istituto di questo nome. Parecchi documenti, che da Gradenwitz ('ZSS.', XXVII, 337 sgg.) e da Rabel ('ZSS.', XXVIII, 358 sgg.) sono stati aggiunti al noto papiro di Heidelberg pubblicato in 'Philologus', LXIII, 498 sgg. e fondamentale in questa materia, sono esclusi dal Manigk; il PRein. 18 offre un caso semplicissimo d'ipoteca; nel PFior. 86 e nel POxy. III 508 un documento ipotecario è affidato al garante per tutela della sua azione di regresso; di ipoteca deve trattarsi anche nel POxy. III 472, dove è esplicitamente escluso il possesso del creditore, e analogamente in POxy. II 270, III 485, 506. Lo stesso papiro di Heidelberg non parla — come si dice — di *ὠνή ἐν πίστει*, anzi nella frase *κατὰ συγγραφὴν ὠνής ἐν πίστει* il complemento è. π. dipende da *συγγραφή*, il che basta a togliere l'impressione di una identità di denominazione con la m. f. c.; d'altronde la frase *ἐπελύσατο ὠνήν*, che tanto fece impressione, risponde all' *ἐπελύσατο δάνειον* di PGrenf. I 26 e II 30, dello stesso luogo (Pathyris) e dello stesso tempo (prima metà del II sec), e fa quindi pensare all'adempimento dell'obbligo del compratore di pagare il prezzo, obbligo che era stato garantito da ipoteca¹⁾.

¹⁾ La tesi era già stata combattuta da Rabel, 'ZSS.', XXVIII, 356, e lo è ora da PAPPULIAS, 31, n. 15; il quale osserva che l'interpretazione naturale della frase *ὑπέπετο... κατὰ συγγραφὴν ὠνής ἐν πίστει* è antitetica all'altra frequentissima *κατὰ συγγραφὴν ὑποθήκης*. Quanto all'argomento tratto dall'uso del verbo *ἐπιλύειν*, esso non ha alcuna portata: ho già fatto osservare a proposito di BGU. IV 1105 (I 2) che il linguaggio dei papiri avvicina alla risoluzione del contratto il suo esaurimento per esecuzione delle obbligazioni derivatene. Quando poi il M. afferma che non esiste nei papiri traccia di vendita per garanzia, egli dimentica stranamente i tre *Demotische Kaufpandverträge* ripubblicati dallo SPIEGELBERG (cf. KOHLER, loc. cit. al num. 4; DE-RUGGIERO, 27 sgg.; RABEL, *Verf.sbeschr.*, 79 sgg.).

Il FRESE (*Aus d. gr.-äg. R.sleben*, 15, n. 45) vede un caso di *πρῶσις ἐπὶ λύσει* nel PLips. I confrontato col PGrenf. II 28 (sulla questione sollevata dai due documenti v. Bullettino, XVIII, 321).

L'opinione comune, che persiste (e persisterà probabilmente ancora) a riconoscer tre tipi di garanzia reale, ritiene pure che, nell'Egitto greco e anche nella Grecia in genere, la vendita a scopo di garanzia costituisca storicamente il primo tipo. Diversa è ora la dottrina del PAPPULIAS (39 sgg.), il quale, riprendendo e modificando una tesi dello Szanto, ritiene che la garanzia sul patrimonio vada considerata come istituto parallelo alla garanzia sul corpo del debitore: ora delle due forme di questa, la posizione del *κατακείμενος* e la posizione dell'*ἀγώγιμος*, la prima, che non rende schiavo il debitore e pur lo vincola fin dal momento della contrazione dell'obbligazione, è avvicicabile alla ipoteca; la seconda, che fa apprendere come schiavo il debitore che non paghi alla scadenza, è affine all'*ἐνέχυρον* (?). Parallelamente i testi più antichi (e specialmente la legge di Gortina) conoscono la *ὑποθήκη* e l'*ἐνέχυρον*, non la *πρᾶσις ἐπὶ λύσει*. Quest'ultima potrebbe esser sorta posteriormente, forse per sostituire la garanzia sul corpo nei paesi che l'abolirono: ciò spiegherebbe anche perchè la sua massima diffusione sia appunto in tali paesi (Attica).

Per quanto riguarda il regolamento giuridico dell'ipoteca, gli studiosi del diritto greco-egizio sono concordi nel ritenere, in base a clausole dei documenti che appaiono decisive, che il diritto del creditore si sostanzii nella facoltà di appropriarsi la cosa in caso di inadempimento; a proposito del PStrassb. I 52, il Costa ('Dell'ipoteca greco-egizia' cit.) conferma quanto già ebbe a scrivere in questo *Bullettino*, XIV, 47 sgg.; XVII, 96 sgg.; e nello stesso ordine d'idee si muovono il Weiss, 6 sgg., il De Ruggiero, 5 sgg., e - per quanto può già vedersene - il Manigk. A diverse conclusioni giunge ora, per il diritto greco classico, il Pappulias, 141 sgg., il quale trova in Demosth. c. Aphob 2 § 18 e nelle leggi di Efeso (84 a. C.) e di Samo (II sec. a. C.) una sicura menzione della ipoteca, e ne deduce che il creditore ipotecario deve già nell'epoca degli oratori distrarre la cosa ipotecata; dalla *ὑποθήκη* sarebbe a questo riguardo distinto l'*ἀποτίμημα*, costituito di solito a favore della dote e del patrimonio pupillare e riprodotto il tipo dell'antica ipoteca, quale è ancora fissato dalla legge di Gortina. Recensendo il libro del Pappulias, il MITTEIS (ZSS., XXX, 442 sgg.), che trova degni di molta considerazione gli argomenti riferiti, si domanda se non possa derivarne alcun dubbio intorno alla opinione comunemente affermata riguardo al diritto greco-

egizio; e osserva - molto dubitativamente - che con le clausole dei papiri greco-egizii potrebbe anche conciliarsi un eventuale principio giuridico, che imponesse al creditore di restituire, trattenendo la proprietà della cosa, l'eccedenza del suo valore rispetto all'ammontare del credito garantito - il che potrebbe anche spiegare la dubbia natura della ἐπικαταβολή¹⁾. Il Mitteis osserva anche che è forse a questo riguardo da distinguere fra ὑπαλλαγή e ὑποθήκη. Nello stesso senso si pone la questione il Rabel, 73 sgg.; il quale però, dopo un accurato esame di tutte le testimonianze delle fonti relative alla ὑπαλλαγή, conclude che è per ora prematura qualunque decisione ed anche qualunque congettura in proposito.

Delle altre e minori vedute nuove presentate dal Pappulias ricorderò quella intorno al pericolo della cosa oggetto di garanzia (p. 115 sgg.); la comune opinione, per cui il pericolo sarebbe del creditore, adduce a sua base Lisia, κατηγο. κακολογιῶν § 10; ma il P. dimostra che questo passo si riferisce alla πράσις ἐπὶ λύσει, e per le altre forme di garanzia invoca, nel silenzio delle fonti, il principio economico e giuridico che il rischio dev'essere sentito dal proprietario. Ai papiri il P. non accenna neppure in questo luogo; ma l'unico sostegno dell'opinione comune è dato qui da una clausola di stile, per cui il debitore si assume il pericolo; e ognuno sa quanto siano fallaci le conclusioni contraddittorie cui danno luogo clausole simili (in favore della comune opinione cf. ancora WEISS, cit. più oltre).

Una questione strettamente connessa con quella intorno alla esistenza dell'ipoteca riguarda il valore e la efficacia dei divieti di alienazione del pegno, molto spesso imposti al debitore. La questione si presenta, prima che per i papiri, per il diritto greco classico. Contro la opinione già prevalente, che cioè esista un divieto legale di alienazione del pegno, si pronunziano in sostanza tutti i nuovi studiosi dell'argomento, così il Rabel (9 sgg.) come il De-Ruggiero (32 sgg.) e il Pappulias (122 sgg.); ma, se in questo risultato negativo sono tutti concordi, il Rabel - e con lui il Mitteis, l. c., 445 - crede che spettasse tuttavia al creditore un diritto di opposizione, e che questo

¹⁾ Non dunque obbligo di vendere nel creditore pignoratizio, ma sempre facoltà di appropriazione. D'altronde, quello che il Pappulias non ha in alcun modo provato per il diritto greco è proprio il dovere di distrarre, e le sue argomentazioni non potrebbero dimostrare che un obbligo di conguaglio.

risultato debba appunto trarsi dal testo di Teofrasto presso Stobeo (*Floril.* 44. 22), dove fra i terzi a cui deve darsi notizia della progettata alienazione perchè possano impedirgliela è senza dubbio compreso il creditore pignoratizio, e da Dem. c. Aphob. I 27, dove è detto che il tutore del pupillo pignoratario avrebbe dovuto impedire la costituzione di nuove ipoteche sulle stesse cose. Questa opinione è combattuta dal De-Ruggiero, 70 sgg., il quale osserva che il passo di Teofrasto non nomina esplicitamente il creditore pignoratizio fra gli aventi diritto di opposizione, e che il testo di Demostene può bene interpretarsi come allusivo a colpa commessa dal tutore nel fare portar via (e non semplicemente nel far ipotecare) gli schiavi già dati in ἐνέχυρον al suo pupillo. Le due osservazioni, acute e penetranti, non sono forse senza risposta: la lettura completa del luogo di Teofrasto, che nel § 1 nomina la ipoteca e nel § 2 (per noi interessante) parla, oltre che di proprietà, anche di gravami sulla cosa, è piuttosto favorevole alla interpretazione del Rabel; e la frase di Demostene che il De-R. cita non allude esplicitamente all'elemento da lui ritenuto decisivo (καὶ θεὸν αὐτόν, εἰ καὶ τις ἄλλος ἐβούλει εἰς ταῦτα συμβαλεῖν, τοῦτον κωλύειν ἐπιτροπὸν γ' ἔντα). D'altronde, la frequenza dei divieti convenzionali, ammessa da entrambi gli scrittori, non è di nessun ostacolo alla ipotesi del Rabel, poichè un divieto esplicito avrebbe in ogni caso rafforzata la posizione del creditore.

Anche per i papiri è opinione dei più recenti scrittori che un divieto legale vero e proprio non esistesse; benchè alquanto rare, le menzioni della seconda ipoteca e della vendita della cosa ipotecata stanno a provare la negativa, specialmente se si considera la mancanza di ogni accenno al consenso del creditore. Il divieto è dunque convenzionale, e il De-Ruggiero ne cerca acutamente l'origine nel passaggio dalla πρᾶσις ἐπὶ λύσει, quale ancora ci appare nei papiri demotici recentemente pubblicati dallo Spiegelberg, alla ipoteca: la prima, che è vendita sotto condizione sospensiva, esclude per sè stessa ogni successiva alienazione; la seconda, che non condurrebbe ope legis allo stesso risultato, è stata assoggettata a norme analoghe mediante la convenzione delle parti. La quale può nel mondo greco avere efficacia reale, mancando gli ostacoli formalistici creati dal diritto romano e favorendola inoltre il sistema dei libri fondiari. — Il Rabel crede invece che al divieto possano essere date due spiega-

zioni, fondate o sulla maggiore energia del diritto di pegno greco-egizio o sulla sua debolezza, cioè sulla difettosa posizione realistica del creditore. La prima spiegazione si avvicina in sostanza a quella del De-Ruggiero, fondandosi appunto sulla origine dell'ipoteca dalla vendita. Ma anche è da ricercare se non sia per avventura preferibile la seconda, dato che nei diritti antichi la ipoteca non si presenta fin dall'origine efficace contro ogni terzo, anzi giunge spesso soltanto per forza di divieti di alienazione a porre il creditore in posizione affine al fiduciario o al possessore del pegno. Alla quale ultima ipotesi può anche spingere il fatto, che il pegno con possesso del creditore non è mai nei papiri a noi noti accompagnata da divieto di alienazione.

Alla influenza del diritto greco ed ellenistico sull'ultima evoluzione del diritto romano sono dedicati i tre studii raccolti dal Weiss nelle ' *Pfandrechtliche Untersuchungen* '. Di carattere generale è il primo studio (*Das hellenische Pfandrecht und seine Nachwirkungen im römischen Rechtskreise*), dove alle regole dell'ipoteca greca è confrontata la legislazione postantoniniana. Il principio greco che nella insufficienza del pegno non possa il creditore rivolgersi contro gli altri beni del debitore, solo convenzionalmente escluso nei papiri dall'assunzione di responsabilità sussidiaria da parte del debitore, costringe più volte gli imperatori a respingerlo esplicitamente (c. 8. 27. 3 a. 223; 9 *h. t.* a. 287; 4. 10. 10 a. 294). E così dovette confermarsi che il pericolo del pegno è del debitore (c. 4. 24. 6 a. 225; 8. 13. 25 a. 294; 4. 24. 9 a. 222); e che i frutti del pegno eventualmente percepiti dal creditore debbono essere imputati agli interessi e poi al capitale (c. 4. 24. 2 a. 222; 3 *h. t.* stesso anno; 8. 27. 1 a. 223; 8. 24. 2 a. 293; 4. 24. 12 a. 294), contro il diverso principio greco (sul quale cfr. anche Pappulias, 115 sgg.) ancora tenacemente persistente nel libro siro-romano (L. 99, Arm. 133, R. I 51, R. III 100). Il diritto greco (ad eccezione forse dei papiri: POxy. II 27.) vuole escusso il pegno anteriormente al garante, il che ripugna ai concetti romani; si oppongono infatti prima Scevola (fr. 46. l. 62), poi Severo e Caracalla (c. 8. 40. 2 a. 207), poi ancora dopo il 212 le cc. 8. 40. 17 a. 242 e 8. 13. 8 a. 239. ma anche qui il libro siro-romano (L. 110) è conforme al principio ellenico. I papiri (BGU. II 445, PLond. II 196) avevano fissata la regola che il pagamento parziale importa proporzio-

nale liberazione del pegno; regola che sembra respinta in c. 8. 27. 6 a. 238. Un'altra regola del diritto greco-egizio riporta invece la prevalenza: è quella per cui il pegno resta vincolato, anche dopo il pagamento del debito per cui fu costituito, a garanzia degli altri crediti del pignoratario verso il pignorante (BGU. III 741, PLips. 10, PFior. 86); fonte prima dell'istituto del *pignus Gordianum* (c. 8. 26. 1 § 2 a. 239). E dal diritto greco (fra i papiri v. Tebt. I 5) deriva anche l'impignorabilità degli oggetti di prima necessità, che entra nel diritto imperiale mediante la c. Th. 2. 30. 1 (= c. I. 8. 16. 7) dell'anno 315. La pignorabilità dei figli, nota a tutto il mondo greco, non è mai accolta nel diritto romano, ma gli imperatori sono lungamente costretti a combattere la pratica persistente fino alla Nov. 134, cap. VII.

Analoghe ricerche istituisce il W. riguardo ai due casi d'ipoteca legale del diritto post-classico: all'ipoteca dotale è dedicato il secondo studio (*Die Ursprünge der Dotalhypothek im r. R.*), a quella per il patrimonio pupillare il terzo (*Die konstantinische Mündelhypothek u. ihre Beziehungen zum hell. R.*).

Nella Grecia classica, l'ipoteca convenzionale a garanzia della restituzione delle cose consumabili ricevute in dote finisce per esser considerata come normale; e nei papiri, accanto alla *πράξεις* ed alla *πρωτοπραξία*, si dà alla moglie una vera e propria ipoteca generale, esplicitamente richiamata come derivante dall'*ἐπιχώριος νόμος* negli editti di Mezio Rufo e di Flavio Sulpicio (POxy. II 237). Nel diritto romano l'ipoteca convenzionale appare raramente presso i giuristi, molto più frequentemente invece nelle costituzioni post-antoniniane, sulle quali influisce certo l'ambiente ellenistico; questo determina anche i formularii ebraici riferiti da Selden, de uxore Hebraica 119, e il libro siro-romano, L. 111. Giustiniano regola dapprima in due costituzioni (cc. 5. 12. 29 a. 528 e 30 *h. t.* a. 529) l'ipoteca convenzionale, ma il 1° novembre 530, riprendendo il principio dei papiri, istituisce con la c. 5. 15. 11 § 2 la ipoteca legale, e l'anno successivo, con la c. 8. 17. 12, dà a questa ipoteca privilegio su tutte le altre. Anche la ipoteca legale a favore del patrimonio pupillare, introdotta da Costantino con la c. Th. 3. 30. 1, trova nel mondo greco degli antecedenti: almeno in Atene e in Efeso l'ipoteca è diffusissima, e, mentre per la ipoteca dotale la legge di Efeso usa l'espressione *κατά τὰς πράξεις*, allusiva a convenzione fra gli sposi, il difetto di questa

espressione nel caso nostro può far supporre che l'ipoteca fosse legale¹⁾; tuttavia in altri paesi ellenistici (e più specialmente in quelli che, come l'Egitto e l'Asia Minore, ammettono la tutela materna) la ipoteca non trova luogo.

15. I nuovi documenti alessandrini di età augustea hanno permesso nuove indagini intorno ad una forma contrattuale fin qui poco studiata: la συγχώρησις. Sulla base dei documenti pubblicati negli anni precedenti, qualche indagine sulla sua struttura era stata istituita dal Koschaker ('ZSS.', XXVIII, 271) e proseguita dal LEWALD (*Beiträge* cit., 87 sgg.): la συγχώρησις si presenta nella forma di un ὑπόμνημα, diretto all'ἀρχιδικαστής dalle parti (παρά Ἰσιδώρας ... καὶ παρά Διονυσίας e similmente) e chiuso, come di solito gli ὑπομνήματα, dal verbo ἀξιῶμεν; fra l'indirizzo e la chiusa si innestano, con la frase συχωρεῖ ὁ δεῖνα e simili (senza l'indicazione del destinatario al dativo), le più varie contrattazioni²⁾.

Ora lo SCHUBART (*Arch. f. Papf.*, V, 47 sgg., art. cit.) ha osservato che, nella nuova serie di documenti, il verbo συχωρεῖ o συχωροῦσιν è preceduto di solito dalla frase περὶ τῶν διεσταμένων (ὁ περὶ ὧν διεστάμεθα, οὐ περὶ ἀ διεστάμεθα); e che la frase non può essere intesa se non come allusiva ad una controversia che abbia preceduto una rappacificazione, un accordo. Ciò richiama vivamente l'analogia della συγχώρησις processuale, cioè della transazione conclusa dalle parti in seguito all'inizio di una lite; nel noto processo di Hermias (PTor. I) succede al dibattimento (κατάστασις) la transazione (συγχώρησις), motivata dal fatto che Lobais non avrebbe mezzo di respingere l'azione. Che anche nei nostri documenti si tratti sempre di vera e propria transazione in seguito a processo, non può ammettersi; ciò sarebbe a rigore possibile nelle συχωρήσεις attestanti la restituzione di mutui o lo scioglimento di matrimonii o simili, impossibile in quelle che documentano contratti di matrimonio o di vendita o di allattamento di bambini. Bisogna dunque ritenere che la forma processuale sia stata adattata a negozi giuridici del tutto indipendenti dal processo.

¹⁾ *Contra* PAPPULIAS, 91.

²⁾ Il doppio παρά e la mancanza di complemento al συχωρεῖ o συχωροῦμεν sono proprio, secondo il Lewald, fra le principali caratteristiche di questa forma contrattuale; appunto in base al doppio παρά egli include fra le συχωρήσεις il documento berlinese pubblicato da Parthey, Nuove memorie dell'Ist. di corr. arch., 1865, 446, n. 8.

allo scopo di porli sotto la salvaguardia dell'autorità; un procedimento in qualche modo analogo a quello da cui sorse la in iure cessio. In epoca tolemaica, il fatto che la sola Alessandria aveva tribunali stabili fece sì che solo nella capitale la *συγχώρησις* divenisse forma usuale dei contratti fra privati; nell'epoca romana, la forma resta ancora limitata ad Alessandria e la legittimazione a ricevere *συγχωρήσεις*, dopo essere stata comune a tutti i *κρίτηρια* alessandrini dell'epoca augustea (disgraziatamente ben poco noti), diviene esclusiva dell'*ἀρχιδικαστής* 1).

16. Di una singolare clausola dei contratti di matrimonio si è occupato il WILCKEN nell'articolo: *Ehepatrone im römischen Kaiserhaus* (ZSS., XXX, 504 sgg.). La frase *ἐπι Ἰουλίᾳ Σεβαστῆς*, riscontrata in parecchi documenti matrimoniali (BGU. I 252, CPR. I 24, POxy. III 496, 604), era stata considerata come parte della datazione, ed era quindi stata interpretata o come allusiva a un giorno dedicato a Giulia Augusta (sottinteso *ἡμέρας*), o come indicazione locale (sottinteso *ἀγορᾶς* o simile). Il W. fa ora osservare che, nel POxy. III 496, le parole *ἐπι Ἰουλίᾳ Σεβαστῆς* seguono alle altre *ἀγαθῆ τύχη*, costituenti l'augurio con cui si inizia il contratto: ciò posto, qui e negli altri casi la frase deve tradursi 'davanti a Giulia Augusta', 'sotto la protezione di G. A.', e deve anche legittimare la conclusione che l'imperatrice Livia fosse onorata come nume tutelare dei matrimoni. Il che trova spiegazione in un luogo di Dione Cassio (58, 2) sulle benemerenze di Livia per l'allevamento di fanciulli. Diversi patroni troviamo nel più tardo POxy. VI 905, dove sono invocati Antonino Pio e Faustina: anche qui, un luogo di Dione Cassio (73, 31) ci informa che alle statue d'argento dedicate alla coppia imperiale nel tempio di Venere e Roma le fanciulle sacrificavano dopo il fidanzamento, e le monete ci presentano Faustina con gli appellativi di *Fecunditas*, *Fortuna Muliebris*, luno Lucina - in ricordo, forse, dei molti figli che l'imperatrice ebbe ed allevò.

Ai contratti di matrimonio si riferisce anche l'altro studio dello stesso WILCKEN, *Zu den Brautgeschenken in PLips. 41* (*Arch. f. Papf.*,

1) [V. ora sulla *συγχώρησις* anche MEYER, *PGtessen*, I, 2, p. 4 sgg.; e sulle forme contrattuali greco-egizie in generale lo studio del FERRARI, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e col papiri greco-egizi* (*Byzantinisches Archiv*, Heft 4, 1910)].

V, 126 sgg.): nuovo contributo polemico alla esegesi del disputatissimo testo (cfr. già Mitteis, *ad h. l.*; Wilcken, 'Arch. f. Papf.', IV, 173; Mitteis, 'ZSS.', XXIX, 471 sg.).

Meritano di esser ricordate qui anche le nuove ricerche del FRESK (*Aus d. gr.-äg. R.steben* cit., 38 sgg.) sulla nota questione del γάμος ἄγραφος. Che questo sia un matrimonio di prova senza scritto dotale, riconosce coi più anche il F; il quale fa però osservare come le convenzioni già in uso nei contratti demotici, in cui la donna paga per la sua alimentazione una certa somma e il marito si obbliga a prestarle in corrispettivo gli alimenti (scritti di alimentazione e di pagamento), si ritrovino ancora nei contratti greci: nel passaggio al γάμος ἔγγραφος la somma data per l'alimentazione si trasforma in dote, ed è perciò che abusivamente qualche documento accenna ad una φερνή nel matrimonio ἄγραφος.

17. La compravendita, che già aveva fatto oggetto di parziali ricerche e soprattutto era stata presa in esame nella 'Einführung in die Papyruskunde' del Gradenwitz (1900), è ristudiata ora, su più larga base documentale, da M.-J. BRY, *Essai sur la vente dans les papyrus gréco-égyptiens* (Thèse. Paris, Larose-Leroux, 1909), ed anche, nella occasione della questione intorno ai requisiti dei documenti registrabili nella βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων, da EGER, *Zum ägypt. Grundbuchwesen* cit., p. 89 segg. Per la natura della sua ricerca, l'Eger non poteva occuparsi che delle forme degli atti di vendita: egli accenna infatti alla duplicità di atto (πραῖσις e συγγραφή ἀποστασίου) dell'epoca tolemaica, e poi classifica gli atti di epoca romana distinguendo fra i documenti pubblici - ὁμολογίαι, συγχωρήσεις, διαγραφαί - e i χειρόγραφα privati: di ciascuna categoria sono elencati e schematicamente riprodotti (a p. 90 sgg.) tutti gli esemplari noti, e di ognuna sono brevemente e perspicuamente segnate le caratteristiche. Dalle forme prende le mosse anche il Bry; il quale, richiamando in ispecie le ricerche del Gradenwitz, studia i tre diversi tempi grammaticali in cui si presentano di solito le dichiarazioni del venditore: di aver venduto (e. spesso, fatta tradizione) - πεπρακέναι (καὶ παρακχωρηκέναι); di ricevere ora il prezzo - ἀπέχειν; di essere per prestar garanzia in avvenire - βεβαιώσσειν. Ciò mostra che la vendita è perfetta solo quando il prezzo sia stato pagato; e infatti nei documenti contenenti la quietanza di arre si ha una semplice promessa di vendita, dove il vendi-

tore si obbliga a rilasciare il documento definitivo (καταγραφή) quando il prezzo sia completamente pagato. Il vero contratto di vendita è sufficiente alla trasmissione della proprietà: la tradizione (eventualmente menzionata come già avvenuta) non è essenziale. Il Bry si occupa anche lungamente della designazione delle parti contraenti, della pluralità di venditori o compratori, degli assistenti e rappresentanti delle parti; e poi della garanzia per evizione e per vizi occulti e della trascrizione: conclude analizzando alcuni documenti particolarmente interessanti per la forma o per il contenuto¹⁾.

È nota la discussione suscitata, in tema di vendita, dalla voce ἐπαφή. Dalla dichiarazione, frequente nelle vendite di schiavi, che il servo sia libero ἐρᾶς νόσου (= epilessia) καὶ ἐπαφῆς, e dal fatto che il nome di ἀφή è dato talvolta dai classici alla lebbra, il Wilamowitz ('Gött. Gel. Anz.', 1898, 683) aveva ritenuto probabile nei nostri documenti questo stesso significato (concordi Wenger, 'Gött. Gel. Anz.', 1902, 530, e Mitteis, 'PLips. I', p. 18). Il Gradenwitz invece ('Einführung', I, 60), cui accede ora il Bry, traduceva ἐπαφή con 'manus iniectio'. A questa interpretazione si avvicinò il Kübler ('ZSS.', XXIX, 474 sgg.), il quale fu indotto a riconoscere nella ἐπαφή un vizio giuridico dalle formule di BGU. III 887 e di PLond. I 229 e soprattutto dal largo uso di ἀνέπαφος - in vendite mobiliari e immobiliari - accanto ad ἀνεχύραστος e ἀνεπιδάνειστος. Ultimamente il Sudhoff, noto per i suoi studi papirologici di storia della medicina²⁾, riprende in esame la questione (ZSS, XXX, 406 sgg.); e a difesa della opinione del Wilamowitz adduce in specie il PArch. IV 413, dove i vizi giuridici sono tenuti nettamente distinti dai fisici e l'ἐπαφή è inclusa fra i secondi: .. μὴ προὔκειμένην οἷφ δὴποτε κερ[αλαῖφ καὶ πράγματι καὶ συναλλαγμάτι] καὶ οἷφ δὴποτε σίνει παλαιῖφ καὶ ἐπαφῆς (l. ἦς) καὶ βραπίσματος καὶ κρυπτοῦ πάθους κτλ. 3).

¹⁾ Fra questi sono analizzati anche i PEleph. 3 e 4, che il Bry considera come «achat et revente déguisés d'une personne libre»: diversamente e più esattamente e interpretato il testo da Rubensohn, ad Papp.; cfr. anche una terza interpretazione in PARTSCH, *Bürgerschaftsrecht*, I, 351, n. 5.

²⁾ Merita di essere qui citato il suo libro *Aerztliches aus den griechischen Papyri* (Leipzig 1909), interessante anche per tutte le questioni di diritto pubblico e privato connesse in qualche modo con la medicina.

³⁾ Tuttavia il Sudhoff concede - e non potrebbe non concedere - che la parola ἐπαφή abbia potuto assumere anche il significato giuridico di gravame sulla proprietà. E sembra certo che solo ammettendo una tale duplicità di significato

18. Un contributo allo studio del diritto di famiglia è dato dal KUEBLER nella ricerca *Ueber das Ius liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter, ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption in Aegypten* (ZSS., XXX, 154 sgg.). Lo scritto non è ancora compiuto, ma già sono poste alcune conclusioni parziali. Dopo una attenta disamina delle regole intorno allo ius liberorum, il K. mostra come la tutela delle donne fosse ridotta nella estensione e nella portata in seguito alla lex Claudia, e corrobora il risultato della indagine sulle fonti classiche, rilevando che, nei contratti riportati da iscrizioni, soltanto le libertine fanno menzione dello ius liberorum. Nei papiri greco-egizii, invece, la donna anche ingenua appare assistita dal κύριος fino all'epoca più tarda, e conseguentemente si fa spesso menzione, prima e dopo la costituzione antoniniana e fino all'anno 535 (PGrenf. II 85), della esenzione da tutela per conseguito ius liberorum (χωρίς κυρίου χρηματίζουσα κατά τὰ Ῥωμαίων ἔθνη τέκνων δικαίω): un interessante caso di persistenza della concezione giuridica indigena¹⁾.

19. L'ordinamento giudiziario tolemaico, disgraziatamente pochissimo noto, è fatto oggetto di nuovi studii nello scritto del compianto WASZYNSKI, *Die Laokriten und τὸ κοινὸν δικαστήριον*, già pubblicato in polacco nelle Memorie dell'Accademia delle scienze di Cracovia (a. 1907-908) ed ora ripresentato in veste tedesca nell'*Arch. f. Papf.*, V, 1 sgg. Il Waszynski prende le mosse dai papiri di Magdola, e rileva che, mentre in quello pubblicato nelle 'Mélanges Nicole', 282 sg., lo stratego ordina che la lite sia decisa ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν, nei PMagd. 21 e 23 ('Bull. de corr. hell.', XXVI, 125. 174) altri processi civili devono invece esser decisi ἐπὶ τοῦ κοινοῦ δικαστηρίου²⁾: il

le diverse formule possano essere spiegate; d'altronde, che dal primitivo significato di contatto, comune alla parola ἐπαφή nel linguaggio classico, abbiano potuto derivare così quello di infezione (contagio!) come l'altro di onere giuridico, è molto facilmente spiegabile. In BGU. IV 1127 si parla, come si è visto (I, 2) di παραχώρησις ἀνέπαφος, nel senso di tradizione efficace alla trasmissione di proprietà non gravata.

¹⁾ Al diritto di famiglia nell'Egitto antico si riferiscono gli scritti recenti del GRIFFITH, *A demotic marriage contract of the earlier ptolemaic type* (nei *Proceedings of the Society of biblical archaeology*, XXXI, 1909, fasc. 1-2), e *The earliest Egyptian marriage contracts* (ibid., fasc. 5); e il libro del RÉVILLOUT, *L'ancienne Égypte d'après les papyrus et les monuments. II. La femme dans l'antiquité égyptienne*. I^{re} partie. Paris, 1909.

²⁾ L'editore Jouquet aveva letto, nel n. 23, κοινοδὶ(καίου), secondo Polibio 23. 15: il Waszynski osserva che κοινοδικαίον vale, nel testo di Polibio, diritto comune,

fatto che le tre domande hanno la stessa data (26 febbraio 221 a. C.) sembra escludere che si tratti di diverse denominazioni di un medesimo tribunale, e spinge a ricercare la ragione della contrapposizione. La quale sembra suggerita dal fatto che, mentre le parti del processo iniziato nel PMél. Nic. sono entrambe egiziane, quelle del PMagd. 23 sono indubbiamente greche o macedoni (il PMagd. 21 è troppo mutilato per consentire ricerche su questo punto): fra i due tribunali è dunque la differenza che risulta dai nomi stessi, e i laocriti giudicano delle controversie fra egiziani (popolazione indigena = λαός), il κοινὸν δικαστήριον è competente per le controversie fra parti di diversa nazionalità, e trae il suo nome dalla stessa ragione che fece chiamare κοινοδικίον e κοινὸν δικαστήριον i tribunali competenti per le controversie tra le varie nazionalità cretesi (CIGr. 2556). Col κοινὸν δικαστήριον non è da confondere il tribunale dei Trenta a cui accenna Diodoro Siculo (I, 75): è del tutto probabile che Diodoro avesse presente quel tribunale che nel medio e nel nuovo impero faraonico funzionava proprio (come accertano le fonti epigrafiche) nel modo da lui descritto, e che non desse come sua denominazione tecnica quella di δικασταὶ κοῖνοι, ma solo volesse accennare, con la frase ἀποδείκνυντες δικαστὰς κοινούς, al fatto che le tre città di Eliopoli, Tebe e Menfi eleggevano ciascuna dieci cittadini per creare un tribunale comune a tutto il regno. Piuttosto può dubitarsi che i laocriti rappresentino una sopravvivenza del tribunale dei Trenta in epoca tolemaica; al quale dubbio non può peraltro darsi ora alcuna seria risposta. E ancora meno può dirsi intorno alla durata del κοινὸν δικαστήριον: mentre i laocriti ritornano ancora nelle nuove norme date da Evergete II intorno all'ordinamento giudiziario ed alla competenza (PTebt. I 5, l. 212 sgg.), ad essi non vengono qui contrapposti che i crematisti, nè il « tribunale comune » è mai citato fuori dei papiri di Magdola.

mentre il senso richiede nel caso nostro una espressione che indichi un *tribunale* comune. Fra le denominazioni κοινοδικίον e κοινὸν δικαστήριον, usate entrambe in questo senso in CIGr. 2556, W. preferisce la seconda. A ciò mi sembra possa obiettarsi che, se la lettura κοῖνο(ῦ) δι(καστηρίου) è resa possibile dal gruppo KOINOΔΙ al PMagd. 23, il gruppo KOINO del n. 21 non può lasciar intravedere se non un'unica parola che cominci con quelle sillabe. In ogni modo, lo stato dei due papiri di Magdola non consente che una integrazione congetturale; e, poichè il tribunale studiato dal W. non appare in nessun altro documento, ciò rende estremamente ipotetiche tutte le sue pur sagacissime osservazioni.

20. Una questione intorno alla introduzione della lite è risolta dal FLINIAUX, *La dicarum scriptio et deux papyrus égyptiens d'époque ptolémaïque* (in *Nouv. Revue Hist.*, XXXIII, 535 sgg.). Già il Mitteis aveva altra volta ('CPR', I, p. 270 sg.; 'Hermes', XXX, 573 sg) supposto l'affinità della dicarum scriptio siciliana (Cic. in Verrem II. 2. 15; II. 2. 24, 59) col sistema del καταχωρισμός greco-egizio, vedendo nell'una e nell'altro una iscrizione extragiudiziarica della lite, destinata a preparare i lavori del conventus; ma più tardi ('ZSS.', XXIX, 470) aveva respinta la sua prima opinione in base al PPetr. III 21 (g) e al PHibeh I 30 (d), nei quali l'attore dichiara al convento: ἡ δίκη σοι γραφήσεται ἐν τῷ δικαστηρίῳ (i. e. in iure). Il Fliniaux, che già nella sua tesi su *Le vadimonium* (1908)¹⁾ aveva accettata e sviluppata la prima tesi del Mitteis, la difende ora, cercando di mostrare come la citata frase dei due papiri tolemaici debba necessariamente riferirsi alla registrazione della istanza per opera del cancelliere del tribunale: alla espressione ἐν τῷ δικαστηρίῳ non è necessario attribuire il significato tecnico che hanno le parole 'in iure', ma la si può anche intendere come allusiva agli uffici di cancelleria del tribunale. La pratica attribuita all'Egitto tolemaico troverebbe così coincidenza non soltanto nel diritto provinciale siciliano delle Verrine, ma anche nel diritto ateniese, per il quale la iscrizione della lite nei registri della cancelleria è provata da un passo delle 'Nuvole' aristofanesche (V, 169)²⁾.

IV.

21. Un'opera di singolare importanza per la storia del diritto greco ed ellenistico è quella iniziata dal PARTSCH intorno al diritto di sicurezza (*Griechisches Bürgerschaftsrecht*, 1. Tl.: *Das Recht des alt-*

¹⁾ Cfr. la recensione di WENGER, *ZSS.*, XXX, 483 sgg. [ed ora quella di DEBRAY in *Nouv. Revue hist.*, XXXIV, 142 sgg., dove sono sottoposti a nuovo esame i testi sui quali il F. edificò la sua teoria intorno al vadimonio siciliano e greco-egizio].

²⁾ [La opinione del F. è ora di nuovo messa in forse dai risultati del recente studio del MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen*, dove è dimostrato che l'iscrizione nel καταχωρισμός non è in nessun rapporto con il conventus, ma ha solo il valore di una protesta, diretta forse alla interruzione della prescrizione. A pagina 71 il M. conferma del resto il suo scetticismo di fronte alle comparazioni fra la dicarum scriptio e l'introduzione della lite nel processo greco-egizio].

griechischen Gemeindestaats. Leipzig 1909). Ai papiri sarà dedicata la seconda parte; ma già in questa prima essi sono presi in considerazione per il lume che possono dare sulla struttura essenziale della ἑγγύη classica, e in ogni modo è posta, con la profonda analisi delle origini dell'istituto, la base solidissima per l'indagine dei suoi stadii ulteriori. Lo studio della ἑγγύη ha sin qui sofferto di un vizio purtroppo diffuso nelle ricerche sul diritto greco, e cioè della più o meno cosciente riduzione sotto gli schemi pandettistici: il Beauchet, ad esempio (IV, 460), toglie di peso la definizione della sicurezza greca dal trattato di diritto civile francese di Aubry e Rau (IV, 672). Il Partsch comincia invece col ricercare la struttura originaria della ἑγγύη, e prende come punto di partenza *Odyss.* VIII, 344-360, tanto più interessante in quanto il passo deriva da una interpolazione di poco anteriore alla legislazione di Solone. Qui Posidone promette ad Efesto che Ares pagherà la pena per l'adulterio (ὀπίσχεται αὐτὸν τίσειν αἰσιμα πάντα); ma di questa dichiarazione non si contenta Efesto, il quale osserva che sono prive di efficacia le sicurtà quando un potente si porta garante verso un creditore debole (θειλαί τοι θειλῶν καὶ ἑγγύαι ἑγγυάσθαι), e solo accetta quando Posidone promette di pagare egli stesso nel caso che Ares fugga (o non paghi). La prima obiezione di Efesto fa sorgere spontaneo il pensiero che l'ἑγγυος sia in origine un ostaggio, sul quale il creditore possa esercitare il suo potere se manchi il pagamento; soltanto in un secondo periodo storico, cui corrisponde la seconda dichiarazione di Posidone, l'ἑγγυος può assumere su di sé, in caso di mancato adempimento, il contegno che doveva essere osservato dal garantito. Il quale d'altronde non sembra affatto tenuto al pagamento per un obbligo tutelato da sanzione giuridica: Efesto può rivolgersi contro Posidone, non contro Ares. Questi vari elementi trovano nel diritto comparato, e specialmente presso i popoli germanici, la loro più chiara illustrazione. Il diritto germanico, illuminato a questo riguardo dagli studii ormai classici del von Amira e del Puntchart, presenta il 'Bürge' come ostaggio dell'attuazione di un certo risultato, che è il più delle volte, ma non necessariamente, il fatto altrui: non è necessaria nemmeno in epoca evoluta la esistenza di un debitore principale, e in origine è addirittura escluso, per una netta separazione tra 'Schuld' e 'Haftung', il gravare di un obbligo giuridicamente coattivo sul garantito. Messi a confronto con questi

dati, si spiegano, insieme col passo dell'Odissea, molti casi di ἐγγύη del diritto greco storico: così la ἐγγύη per schiavi e per stranieri, o in occasione di responsabilità obiettiva dello stesso garante. La concezione dell'ἔγγυος come ostaggio¹⁾ spiega ancora molte regole classiche: così quelle intorno alla costituzione, che può essere sia auto-dazione in ostaggio (contratto fra garante e creditore), sia dazione da parte del debitore (contratto fra questi e il creditore); e quelle sul contenuto della obbligazione, che non è come a Roma un 'idem dari', ma un αὐτὸν (*scil.* il garantito) ἀποδώσειν ο, eventualmente, una promessa di pagare se il garantito non paghi (la seconda dichiarazione di Posidone ritorna quasi alla lettera nei papiri, ad es. in BGU. IV 1057); e la ammissibilità della ἐγγύη in *duriorem causam*; e il fatto che, corrispondentemente al contenuto dell'obbligazione contratta, il garante non possa essere convenuto indipendentemente dall'οὐ ποιεῖν del garantito. La concezione primitiva si afferma del resto molto più chiaramente in certi casi, in cui l'ἔγγυος cade ancora in epoca classica nel potere del creditore: così nelle ἔγγυα del diritto penale e in quelle a garanzia di debiti verso lo Stato. Di fronte a questo garante-ostaggio, l'ἔγγυος εἰς ἔκτισιν del diritto privato ateniese e dei papiri rappresenta un secondo stadio della evoluzione; al quale stadio si è probabilmente pervenuti in seguito alla generalizzazione delle clausole del tipo notato nell'Odissea.

Questo il nucleo del notevolissimo libro, intorno al quale sono acutamente e dottamente studiate tutte le minori questioni che possono presentarsi riguardo alla ἐγγύη: l'atteggiamento della obbligazione di sicurezza e i casi in cui trova luogo sono esaminati con uno scrupolo senza pari, e molto spesso ricerche accessorie danno lume su altre parti del sistema del diritto greco. Qui giova accennare in specie alla ricerca intorno alla distinzione fra ἐγγύη e βεβαίωσις: il βεβαιωτήρ non è un garante della vendita, ma un rivenditore o vicevenditore (προπωλητής), che si obbliga a fungere da auctor nella eventuale evizione, e questa posizione è assunta spesso dal precedente dante causa o da chi avrebbe diritto di opporsi alla vendita

¹⁾ Opportunamente nota il Partsch come questa concezione risulti ora probabile, specialmente dopo le ricerche del Mitteis, anche per il primitivo garante romano; come in molti altri casi, così in questo il diritto romano diverge dal greco più negli stadii elevati della evoluzione che nelle origini.

perciò nulla vieta che βεβαιωτήρ sia lo stesso venditore, e nulla impedisce di interpretare alla lettera il passo di Dem. LVII argum., dove il venditore è detto appunto πρᾶτήρ καὶ βεβαιωτήρ. Esaminare minutamente altre fra le ricerche speciali istituite dal P. esorbiterebbe dai limiti di questa Rivista: l'augurio che venga presto il volume dedicato alla sicurtà nei papiri sarà certo adempiuto dalla feconda attività del giovane romanista di Gottinga¹).

22. Nella ricerca intorno alla trasmissibilità ereditaria dell'obbligo del garante (§ 21), il Partsch ha posto dei principii fondamentali, che meritano di esser considerati a parte, intorno alla trasmissione passiva dei rapporti obbligatorii. Il concetto della trasmissione personale dei debiti e crediti all'erede, quale è posto dai romani, non fu mai noto, secondo il Partsch, ai greci: i debiti del defunto gravano sul suo patrimonio, rappresentato da chiunque ne entri in possesso. Lo dimostra la legge di Gortina, per cui i beni di ciascun genitore garantiscono, anche posseduti dal figlio, i creditori del defunto; e meglio ancora le dichiarazioni esplicite che per i debiti risponde il patrimonio ereditario, le quali si ritrovano non solo in Demostene e in Licurgo, ma anche nel PFior. 61 (a 86-88 d. C. - δοκῶ δὲ εἶναι οὐ τῶν χαρᾶ[κτῆ]ρων μόνων κληρο[ν]όμους δεῖ εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὄφ[ε]λό[μενα] ἐπὶ τῶν κληρονομηθέντων ἀποδ[ιδ]ό[ναι]). Negli effetti pratici, è notevolissima la legge citata da Demostene (XLIII, 58), per cui le spese di seppellimento gravano in primo luogo sui possessori dei beni del defunto, e solo sussidiariamente sui parenti; e tipica la disposizione (riferita in ispecie nel PEleph. 2) per cui gli eredi legittimi possono liberarsi da ogni responsabilità non procedendo alla ἐμβάτευσις. Nella successione testamentaria, non può distinguersi fra successori a titolo universale e particolare: il gravare dei debiti sui maggiormente beneficiati era soltanto assicurato da speciali clausole del testamento. Dopo la costituzione antoniniana, la persistenza della concezione ellenica costrinse gli imperatori a confermare principii che nel mondo romano non potevano dar luogo a dubbii, e cioè che dei debiti non risponde nè il legatario (c. 4. 16. 7) nè il donatario (c. 8. 53. 15 pr.), e che fra gli eredi vicendevolmente onorati ed onerati di prelegati i debiti si dividono pro portione hereditaria,

¹ Cfr. sul libro di Partsch le recensioni di WENGER, *Berl. philol. Woch.schr.*, 1909, 1375 sgg., e di KOSCHAKER, *ZSS.*, XXX, 414 sgg.

non pro modo emolumenti (c. 4. 2. 1). - Messa in dubbio dal Wenger (rec. cit.), la opinione del Partsch è stata accolta e difesa dal BRUCK, *Zur Gesch. der Verf.*, 25, n. 1, dal RABEL, *ZSS.*, XXX, 474, e dal WEISS, *Pfandr. Unters.*, I, 110, n. 2; il quale ultimo aggiunge alle costituzioni citate anche la c. 8. 17. 10.

23. Un contributo ancora più notevole alla storia del diritto successorio è quello dato dal BRUCK, *Die Schenkung auf den Todesfall im griechischen und römischen Recht, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Testaments*, I. Teil (in LEONHARD'S *Studien zur Erläuterung des bürgerl. R.s.*, XXXI, Breslau, 1909): lo studio presente, già prima pubblicato - con titolo alquanto diverso - come tesi di abilitazione, riguarda lo sviluppo del diritto greco fino alle soglie dell'epoca ellenistica, alla quale ultima sarà dedicata la seconda parte, anch'essa, secondo l'A. cortesemente mi comunica, di prossima pubblicazione.

La presente indagine è divisa in due sezioni: nella prima, destinata alla donazione mortis causa nel periodo anteriore al sorgere del testamento, la donazione è studiata nelle sue varie esplicazioni e nel confronto con l'unico atto coesistente che possa in certo senso variare l'ordine naturale della successione, cioè con l'adozione tra vivi; nella seconda, destinata al periodo di esistenza del testamento, i casi che ancora si presentano di donazione mortis causa sono messi a confronto col testamento, specialmente nella sua forma senza εἰσποίησις, ed è esposta e giustificata la tesi dell'autore intorno all'origine di questo.

Le prime tracce della donazione mortis causa sono trovate anche dal Bruck nella famosa donazione di Telemaco a Pireo prima della battaglia (*Odyss.* XVII, 78 sgg.): che la concessione di trattenerne, in caso di morte del componente, le cose depositate sia fuori del contratto di deposito e costituisca una donazione mortis causa, è giustamente riaffermato dall'autore anche in uno scritto polemico contro le critiche mosse dal THALHEIM, *Berl. philol. Wochschr.*, 1909, 877 sgg.) alla sua tesi di abilitazione (BRUCK, *Zur Geschichte der Verfügungen von Todeswegen im altgriechischen Recht*. Breslau, 1909, 1 sgg.; cfr. anche RABEL, nell'acuta recensione dedicata all'opera del B. in *ZSS.*, XXX, 465 sgg.). Al periodo pretestamentario appartengono ancora le donazioni mortis causa previste dalla legge di Gortina

(III, 17; X, 14) a favore della moglie e dei figli, e quelle di Saotis (Petelia) e di Aristodamas (Corcira), troppo leggermente considerate finora come testamenti¹⁾. Ed anche in Atene e in Sparta e in Tebe la donazione mortis causa dev'essere stata usata, benchè esemplari non ne restino, nell'epoca anteriore al sorgere del testamento.

Nel secondo periodo (vedremo come più nettamente lo determini il Bruck) il testamento sorge, e presenta fin da principio due forme ben distinte: con adozione (*εἰσποίησις*) e senza adozione. Anche in questo periodo persistono gli antichi istituti: tali le donazioni presunte di Licone secondo Dem. LII, 10 e 23, quelle di Callia secondo l'orazione (attribuita ad Andocide) contro Alcibiade, quella di Androclide secondo l'orazione di Lisia ὑπὲρ Φερωνίκου περὶ τοῦ Ἀνδροκλεΐδου, quella di Cratete secondo Diog. Laërt. VI, 88, la donazione della biblioteca di Aristotele a Teofrasto; nelle quali tutte la disposizione mortis causa si presenta nella forma di un atto bilaterale, sospensivamente condizionato dalla morte del disponente. Allo stesso modo persiste anche nell'epoca degli oratori l'adozione tra vivi.

Ma in questo secondo periodo il più comune e normale fra i negozi giuridici mortis causa è il testamento. A proposito del quale - ed è questo il punto più importante della ricerca - il Bruck rifiuta la teoria dominante, secondo la quale unica sua fonte sarebbe l'adozione, e l'abolizione della *εἰσποίησις* sarebbe soltanto una successiva modificazione: le due forme di testamento sorgono invece contem-

¹⁾ L'A. include fra le donazioni mortis causa anche l'atto, riferito da una iscrizione di Tegea, in cui Xuthias deposita del denaro e determina i destinatarii della restituzione nel caso ch'egli muoia. Così il Bruck (e con lui Rabel, l. c., 466 sg.) come il Thalheim (l. c.) considerano affini l'atto di Xuthias e quello di Telemaco, affermando il primo in entrambi i casi la donazione mortis causa, il secondo in entrambi i casi il deposito. A me par chiaro che nel caso di Telemaco la morte dell'eroe sia condizione risolutiva del deposito, condizione sospensiva della donazione; un vantaggio patrimoniale è condizionatamente attribuito a Pireo. Ma Xuthias non fa che dichiarare esplicitamente la trasmissibilità attiva del diritto alla restituzione, e ricordare ch'essa va fatta ai figli o agli altri eredi determinati dalla legge [*κα(τ) τὸν θεῖμόν*]; anzi, mentre il primo testo della iscrizione si ferma alla indicazione dei figli, il secondo testo indica più esplicitamente i figli legittimi e poi le figlie legittime e poi i figli naturali, e in loro mancanza gli altri aventi diritto (*εἰ δὲ κα μὲ νόμοι ζῶντι, τοὶ σασιστα* (sic) *πόσιμας ἀνελάσσο*), lasciando ai tegeati di decidere secondo la legge in caso di controversia. Se questa è una donazione mortis causa, io non so vedere contratto di deposito che, esplicitamente o implicitamente, non ne contenga una!

poraneamente, evolvendosi l'una dall'adozione tra vivi, l'altra (cioè la διαθήκη senza εισποίησις) dalla donazione mortis causa. Di questa dottrina del Bruck debbo specialmente rallegrarmi io, che, studiando l'origine del testamentum militis e riconnettendola al sistema del diritto testamentario greco, ebbi ad esprimere molto nettamente la stessa intuizione, allora - credo - del tutto nuova (cfr. questo *Bullettino*, XVIII, 176. 179 sg.) ¹⁾. Quella opinione, che allora, forse perchè esposta incidentalmente e sommariamente, non trovò seguito, può bene ora essere accolta come verità dimostrata: il Bruck ha chiaramente messe in rilievo, come prove non dubbie della derivazione, la sostanziale affinità fra donazione mortis causa e legato, la identità della terminologia, la frequente conferma di precedenti donazioni m. c. per via di successivi testamenti, la eventuale iscrizione del testamento fra i συμβόλαια (contro la forza probatoria di quest'ultimo punto v. però Rabel, 471). Il passaggio dalla donazione m. c. al testamento senza εισποίησις corrisponde a quello dall'adozione fra vivi al testamento per adozione: nell'un caso come nell'altro, si va dall'atto bilaterale all'unilaterale, dall'irrevocabile al revocabile. E alla evoluzione concorrono più fattori: la documentazione, la necessaria unilateralità delle fondazioni mortis causa, la pratica degli ἐπιμεληταί (cfr. anche su questi quanto scrivevo nel loc. cit.). - Alla teoria, a cui accede incondizionatamente il Rabel (loc. cit.), si è invece opposto nella sua citata recensione il Thalheim; il quale però non riesce a sostenere la dottrina comune se non sulla base della legge di Solone, quale è riferita da Iseo (de Pyrrhi her. 68), e più precisamente della frase: ὁ... νόμος... λέγει εἶναι διαθέσθαι..., ἂν... θηλειᾶς (scil. θυγατέρας) καταλίπη, σὺν ταύταις. Tale disposizione di legge non permetteva, data la esclusione dell'adozione di più persone, se non di favorire una sola tra le figlie: ciò posto - assume il Th. - essa rendeva impre-

¹⁾ Questo ricordo non è una rivendicazione, alla quale non mi sentirei legittimato di fronte a chi ha vista la verità indipendentemente e ne ha data per primo la dimostrazione piena. Tengo tuttavia al ricordo perchè, per avere ripetuto occasionalmente nella *precedente* 'Success. testamentaria nei papiri' (pagine 176, 178) qualche osservazione inesatta di chi pure è a noi tutti maestro, mi è accaduto di esser presentato, dal Rabel ('Elterliche Teilung', nella 'Festschr. zur 40. Vers. dtsch. Philologen'. Basel 1907, 533, n. 1, 534, n. 5) e dallo stesso Bruck (p. 107, n. 4), come il più genuino rappresentante dell'opposta tendenza; e questo è veramente un po' forte!

scindibili a favore delle figlie restanti diversi provvedimenti, e quindi i legati, che così dovevano necessariamente svilupparsi sul tronco del testamento con εἰσποιήσις. Quanto l'argomento sia debole, ognuno vede; ed ebbe quindi buon gioco il Bruck (*Zur Gesch. der Verf.*, 31 sgg.) ad opporre che gli istituti preesistenti al testamento avrebbero già per sè stessi offerto sufficienti mezzi di provvedere, senza creare apposta una forma nuova di testamento (analogamente Rabel, 469).

Molto più discutibile (ma anche molto meno interessante) è la questione intorno alla data d'origine del testamento. Il Bruck ritiene che l'evoluzione descritta, dalle forme bilaterali alle unilaterali, si sia compiuta consuetudinariamente. In ispezie crede che la legge di Solone non abbia in Atene istituito il testamento, e che questo sia nato dopo: la legge serviva, secondo ha già avvertito Edoardo Meyer, a permettere che i beni si devolvessero a causa di morte anche fuori della cerchia gentilizia, ma non diceva nulla intorno al modo di devolverli, anche se - come il B. non crede - deve ritenersi genuina la formulazione riferita dagli oratori. Sul qual punto - riaffermato, contro le critiche del Thalheim, nel citato scritto polemico, p. 16 sgg. - non sono forse decisive le osservazioni dell'A.: è vero che la voce διαθήσθαι può prestarsi a diverse interpretazioni, ma l'accusativo τὰ ἔαυτοῦ che ne dipende allude troppo chiaramente ad erogazione patrimoniale, perchè possa vedersi nella formula degli oratori un accenno all'adozione tra vivi; nè può dirsi provata (a p. 14 sg.) la inautenticità della citazione. Per analoghe e più ampie osservazioni rimando al Rabel, 467 sgg., il quale insiste anche a p. 472 sg. nel rilevare la troppa recisione con la quale l'A. ha voluto talvolta fissare con date precise gli stadii di evoluzione da lui mirabilmente descritti ¹⁾.

¹⁾ Sulla storia del testamento greco v. anche le osservazioni di DE SANCTIS, *Per la scienza dell'antichità* (Torino 1909), 408 sgg., e di BONFANTE, *Rivista di storia antica*, XIII, 189 sgg. Nella prima puntata del suo scritto (intitolato da *Le affinità giuridiche greco-romane*: ibid., 64 sgg.) il Bonfante espone anche considerazioni generali sulla disputata questione dell'affinità di struttura fra i due sistemi giuridici. Per il testamento cfr. ancora la recensione di HELBIG, *Beri. philol. Wochenschr.*, 1909, 1233 sg., sul libro di Norton, 'A lexicographical and historical study of διαθήκη' (1908).

V.

24. L'anno decorso ha dato agli studiosi italiani la gioia di una prima edizione italiana di fonti antegiustinianee: le *Fontes iuris romani anteiustiniani* di RICCOBONO, BAVIERA e FERRINI (Firenze, 1909), comprendenti per ora le due prime parti (*Leges* e *Auctores*), cui presto si aggiungerà la terza dei negozii, sono già troppo note a tutti i lettori del *Bullettino* perchè sia questo il luogo di rilevarne ancora i pregi (cfr. per altro le recensioni di BRUGI, *Arch. giur.*, LXXXII, 334 sgg.; MITTEIS, *ZSS.*, XXX, 476 sg. [ed ora DI MARZO, *Riv. ital. per le sc. giur.*, XLVII, 140 sgg.; DE-RUGGIERO, *Bullettino*, XXI, 308 sgg.]). Ai papiri dovrà naturalmente esser fatto molto luogo nella prossima raccolta dei *negotia*; ma già nella raccolta delle *leges*, dovuta al Riccobono, sono stati riprodotti i principali monumenti legislativi trasmessi dai papiri, e cioè l'edit'io di Mezio Rufo allegato nella petizione di Dionisia (POxy. II 237 = Riccobono, 257 sgg.); la epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda (BGU. I 140 = Ricc., 322 sgg.); il rescriptum Severi et Caracallae de longae possessionis praescriptione, nei due testi offertine da BGU. I 267 e dal PStrassb. I 22 (Ricc., 329 sgg.); il rescriptum Gordiani III de professione liberorum natorum (PTebt. II 285 = Ricc., 334 sgg.); l'edictum de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis (BGU. II 628 R. = Ricc., 336 sgg.). L'edizione è, come in ogni altra parte, pure in questa accuratissima, e tiene conto anche di tutto il lavoro di correzione e di integrazione posteriore alle edizioni fondamentali: soltanto osserverei che a torto sono state incluse fra parentesi quadre le lettere che le edizioni contrassegnano, perchè poco leggibili, con un punto sottostante, e che meglio sarebbe stato adottare un diverso segno, per impedire la confusione con le lettere del tutto perdute. In una ventura (e certo prossima) edizione, la breve lista dei papiri legislativi sarà senza dubbio ampliata dalle nuove scoperte: se già oggi, ad un anno dalla pubblicazione del Riccobono, l'edizione dei papiri di Giessen la rende per questa parte incompleta, in ciò non può essere che una nuova ragione di gaudio per l'illustre e benemerito editore.

Contemporaneamente alla raccolta fiorentina, si è pubblicata in Germania la settima edizione delle *Fontes iuris romani antiqui* curata dal GRADENWITZ (Pars prior: *leges et negotia*; pars posterior: *scriptores*, Tubingae, 1909). Lasciando invariato il carattere e l'ordinamento della pubblicazione, il Gradenwitz ha saputo inserirvi quanto di più importante è venuto ad arricchire le nostre cognizioni in questi ultimi anni. Ai papiri sono stati attinti, oltre i testi legislativi (che sono presso a poco quelli riferiti dal Riccobono), anche gli esemplari più tipici dei vari *negotia*. Per la quale parte la natura stessa della pubblicazione, destinata ai giovani e modesta nelle proporzioni, non consentiva una raccolta sufficiente ai fini scientifici; ma nei limiti che gli erano posti il G. ha saputo raccogliere insieme il meglio e il più notevole, e la lode tributatagli a questo riguardo dal MITTEIS (*ZSS.*, XXX, 475 sg.) e dal KRUEGER (*Deutsche Literaturzeit.*, 1909, 2089 sg.) ne costituisce la miglior garanzia.

25. La necessità di integrare lo studio storico e dogmatico del diritto romano coi nuovi dati che la papirologia giuridica fornisce ogni giorno è sentita sempre più dagli studiosi: l'accoglienza che nel campo dei nostri studi ha trovato il primo volume del 'Römisches Privatrecht' del Mitteis, dove il materiale epigrafico e papirologico è la prima volta sistematicamente sfruttato per una conoscenza più piena e più concreta del diritto romano classico ¹⁾, riuscirà forse a convincere anche quei pochi, ai quali le nostre ricerche sembrano tuttora estranee agli studi di diritto romano vero e proprio. Intanto, è davvero consolante il constatare come, nelle migliori trattazioni destinate ai nostri giovani, sia riservata ai papiri una parte sempre maggiore. Nella seconda edizione del manuale del BONFANTE, *Storia del diritto romano* (Milano, 1909), per quanto il carattere elementare del libro non abbia consentito all'Autore un'analisi minuta del contributo che i singoli diritti provinciali apportarono alla rivoluzione e al capovolgimento di tutte le istituzioni giuridiche nell'epoca romano-ellenica, tuttavia le linee generali del nuovo movimento sono poste con grande lucidità; e fra le appendici, che opportunamente sono state aggiunte alla fine del volume per l'analisi più larga e tecnica delle fonti, una abbastanza ampia (p. 717-732) è dedicata ai

¹⁾ Cfr. da ultimo le recensioni di MANIGK, *Berl. philol. Wochenschr.*, 1909, 1630 sgg. [e di BONFANTE, *Riv. di scienza*, vol. VII a. IV, n. XII-2].

papiri. Dei quali è anzitutto rilevata la enorme importanza per gli studii romanistici, e sono poi accennati, con rapidi tocchi, i luoghi e i metodi di ritrovamento e di interpretazione, e diligentissimamente notate le varie edizioni. [Cfr. ora la recensione del BAVIERA, *Arch. giur.*, LXXXIII, 169 sgg.].

Sufficienti accenni sono dedicati alla papirologia giuridica anche nella recente *Storia delle fonti del diritto romano* del COSTA (Torino, 1909): specialmente nelle pp. 201-204 le idee generali intorno al nuovo movimento scientifico sono date con la perspicuità e la chiarezza propria dell'autore (cfr. ora la recensione del WENGER, *ZSS.*, XXX, 482 sg.).

Sulle monografie che, destinate a vari argomenti romanistici, hanno anche tenuto qualche conto dei papiri, senza peraltro apportare veri e propri contributi nuovi alla papirologia, non può fermarsi questa Rivista ¹⁾.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ.

¹⁾ Mi contento di ricordare fra altri: PLATON, *Les banqueters dans la législation de Justinien* (iniziato in varie puntate della *Nouvelle Revue Historique*, XXXIII); PARTSCH, *Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche* (*ZSS.*, XXX, 355 sgg.); ZANZUCCHI, *Il divieto delle azioni famose e la reverentia tra coniugi* (*Riv. ital. per le scienze giur.*, XLVII, 1 sgg.). Al mio scritto: *La struttura dei diritti sulla cosa altrui in d. r.* (*Arch. giur.*, LXXXI, 361 sgg.; LXXXII, 419 sgg.) e al modestissimo contributo papirologico da esso apportato, ho già avuto occasione di accennare.